



CITTA' DI BORDIGHERA
Provincia di Imperia

REGOLAMENTO E PIANO ORMEGGI DEL PORTO DI BORDIGHERA



Redatto da: Il Tecnico responsabile Ufficio Porto



REGOLAMENTO E PIANO ORMEGGI DEL PORTO DI BORDIGHERA

INDICE		pagina
TITOLO I	NORME GENERALI	3
TITOLO II	ACCESSO E CIRCOLAZIONE IN AMBITO PORTUALE	5
Sezione I	Norme generali	5
Sezione II	Aree di sosta	7
Sezione III	Divieti	7
Sezione IV	Segnaletica	8
TITOLO III	PIANO ORMEGGI, TRAFFICO MARITTIMO E NORME DI COMPORTAMENTO	9
Sezione I	Norme generali	9
Sezione II	Disciplina delle attività attinenti ai servizi portuali	11
Sezione III	Assegnazione degli ormeggi	14
Sezione III A	Disciplina degli ormeggi stanziali	17
Sezione III B	Disciplina degli ormeggi temporanei	19
Sezione III C	Disciplina dei posti a terra unità carrellate	22
Sezione III D	Disciplina dei transiti	24
Sezione III E	Alaggio e varo di altre unità nautiche	25
Sezione IV	Occupazione del posto di ormeggio assegnato	26
Sezione V	Vendita, successione, comproprietà delle unità nautiche	27
Sezione VI	Responsabilità civile	29
Sezione VII	Navigazione, manovre, ormeggi	29
Sezione VIII	Pesca professionale	30
TITOLO IV	NORME ANTINCENDIO ED ANTINQUINAMENTO	35
TITOLO V	DESTINAZIONE AREE DEMANIALI IN CONCESSIONE	37
TITOLO VI	SANZIONI	38
TITOLO VII	TARIFFE	40
TITOLO VIII	NORME FINALI E TRANSITORIE	41
ALLEGATI		
Allegato 1	Richiesta ormeggio stagionale o posto barca temporaneo	42
Allegato 2	Richiesta posto barca stanziale	43
Allegato 3	Richiesta posto a terra	44
Allegato 4	Comunicazione assenza-vacanza	45
Allegato 5	Delega	46
Allegato 6	Richiesta mantenimento nomin. in graduatoria per ormeggio stanziale	47
Allegato 7	Planimetria del porto – Piano ormeggi e aree in concessione	



TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1. – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente Regolamento disciplinante l'uso e la gestione del Porto di Bordighera è predisposto ed aggiornato dal Comune di Bordighera (di seguito indicato Comune).
2. Il Comune esercita la propria attività in virtù della Concessione Demaniale Marittima n. 2647 del 20.02.2012 e successivi atti suppletivi e/o modificativi.
3. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento rispecchiano il protocollo per la legalità e trasparenza approvato dall'Amministrazione Comunale con deliberazione della Giunta Comunale N. 109 del 08/06/2020 e successive integrazioni e/o modifiche.
4. Le norme di seguito riportate sono efficaci e obbligatorie per chiunque, per qualsiasi ragione, anche transitoria, si trovi all'interno del Porto di Bordighera (di seguito indicato "Porto").

Art. 2. – REGOLAMENTI CORRELATI

Costituiscono parte integrante del presente Regolamento, la vigente Ordinanza n. 42 del 06/07/2023, entrata in vigore il 17/07/2023 "Regolamento di Sicurezza del Porto di Bordighera, approvato dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Sanremo, di seguito indicato "Regolamento di Sicurezza", nel testo in vigore e nelle eventuali successive integrazioni e/o modifiche, nella parte compatibile con le modalità di gestione dei servizi all'interno dell'area portuale, fatte salve esternalizzazioni del servizio stesso.

Art. 3. – PUBBLICITA'

1. Il Comune cura la divulgazione del Regolamento e delle disposizioni integranti lo stesso, mediante pubblicazione sul proprio sito web istituzionale e mediante ogni altra forma ritenuta opportuna.

Art. 4. – VIGILANZA

1. Ferme restando le competenze dell'Autorità Marittima e degli organi di Polizia, l'applicazione e l'osservanza del presente Regolamento, nell'ambito del Porto, vengono controllate dal personale dell'Ufficio Porto e dalla Polizia Locale del Comune di Bordighera.
2. Chiunque si trovi nell'ambito del Porto deve attenersi alle disposizioni impartite da detto personale.

Art. 5. – INFRAZIONI

1. In ordine alle infrazioni rilevate, il Comune, senza interferire nei provvedimenti eventualmente adottati dalle altre Autorità statali, adotterà i provvedimenti previsti dal presente Regolamento a carico degli utenti, ivi compreso l'allontanamento dell'unità nautica.
2. Le infrazioni rilevate dal personale di cui al precedente art. 3, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno sanzionate dal Dirigente del Settore Tecnico o dal suo delegato, come previsto al successivo articolo 100.

Art. 6 – DEPOSITO ATTREZZATURE E UNITA' NAUTICHE

1. E' fatto divieto di depositare e/o abbandonare nelle aree del Porto di Bordighera:
 - natanti o imbarcazioni in stato di degrado ed inefficienza;
 - materiali e/o attrezzature salvo che per le operazioni di carico e scarico;
 - attrezzature dismesse (cavi, cime, reti, ecc.);
 - materiali di risulta da interventi di manutenzione;
 - rifiuti di qualsiasi genere.
2. L'inosservanza delle predette disposizioni comporta l'applicazione a carico del trasgressore delle sanzioni di cui al successivo articolo 100 oltre a quelle previste dal Decreto Legislativo 152/2006.



Art. 7 – RECAPITI E CORRISPONDENZA

1. Ogni comunicazione dell'utente diportista assegnatario di posto barca stanziale, operatore nautico, pescatore professionale dovrà pervenire all'Ufficio Porto tramite l'Ufficio Protocollo del Comune o a mezzo pec all'indirizzo bordighera@legalmail.it, ovvero, *in caso di impossibilità, tramite e-mail all'indirizzo: ufficioporto@bordighera.it, ed in casi di urgenza, anche via telefono al n. 0184/266688; in caso di modifica/aggiornamento dei contatti sopra riportati, il Comune provvederà a darne comunicazione tramite il sito web istituzionale, ed altre possibili forma di comunicazione.*
2. I soggetti di cui sopra sono tenuti a comunicare, anche per ragioni di sicurezza, ogni variazione subentrata nel proprio recapito (residenza, domicilio, indirizzo di posta elettronica, numero di telefono, passaggi di proprietà, vendite); la mancata comunicazione è soggetta alle sanzioni previste dal presente Regolamento.



TITOLO II

ACCESSO E CIRCOLAZIONE IN AMBITO PORTUALE

SEZIONE I – NORME GENERALI

Per tutto quanto non indicato, fare riferimento anche al “TITOLO IV” del Regolamento di sicurezza del Porto di Bordighera

Art. 8 – ACCESSO, SOSTA E TRANSITO ALL’INTERNO DEL PORTO

1. ACCESSO PEDONALE

- a) L’accesso pedonale al Porto è libero, *fatte salve le aree delimitate da appositi sistemi di interdizione all’accesso.*
- b) La circolazione pedonale all’interno del Porto deve avvenire con prudenza, mantenendo fra l’altro idonea distanza di sicurezza dal ciglio banchina, dal raggio di azione di gru ed altri mezzi meccanici, cantieri o aree di lavoro, attività di alaggio e varo imbarcazioni.

2. ACCESSO CON VEICOLI

- a) Transito, fermata e sosta all’interno del porto **sono consentiti** esclusivamente a soggetti in possesso di apposita autorizzazione, ad esclusione di situazioni di emergenza o pericolo quali ad esempio mareggiate ecc..
- b) E’ comunque assicurato il libero ingresso e la sosta, per ragioni di servizio, a:
 - veicoli degli organi di Pubblica Sicurezza, forze di Polizia, Autorità Marittima e Militari, mezzi di pronto intervento e di soccorso;
 - veicoli delle Amministrazioni Pubbliche;
 - veicoli adibiti a servizio di pubblico interesse, da valutare caso per caso.
- c) Soggetti autorizzati, o autorizzabili, sono i diportisti assegnatari di posto stanziale (ormeggio o posto a terra), i pescatori professionali, il Presidente, il Vicepresidente e i soggetti delegati per iscritto delle Associazioni/Società sportive operanti nel Porto e/o assegnatarie degli ormeggi gratuiti ai sensi dell’art. 66 del presente regolamento, gli Operatori Nautici per comprovate esigenze lavorative abituali nell’area portuale.
- d) L’autorizzazione all’ingresso e al transito e fermata all’interno del Porto, nelle aree delimitate dalla segnaletica orizzontale, è rilasciata dall’Ufficio Porto mediante la consegna di un contrassegno con validità annuale o temporanea, quest’ultima esclusivamente per le assegnazioni di ormeggi in transito.
- e) L’esposizione del contrassegno di sosta è disciplinata dal citato “Regolamento di Sicurezza”. I veicoli (ad esclusione dei mezzi di pronto intervento, di soccorso e delle Autorità) dovranno esibirlo, a richiesta, oltre che agli Organi di Polizia, Forze dell’Ordine ed al personale dell’Autorità Marittima Militare, anche al personale dell’Ufficio Porto.
- f) I veicoli sprovvisti del contrassegno e gli automezzi non autorizzati saranno sanzionati per divieto di sosta/divieto di transito/sosta non autorizzata, secondo quanto previsto dal codice della strada, ovvero dal codice della navigazione e suoi regolamenti di attuazione.
- g) Ha diritto al contrassegno per il proprio veicolo l’assegnatario/i del posto barca (previa autocertificazione resa al Responsabile dell’Ufficio Porto).
- h) L’accesso con veicoli e la sosta, dovrà avvenire nel rispetto di quanto specificato dall’apposita segnaletica orizzontale e verticale presente nell’area portuale.

Art. 9 – SISTEMI DI ACCESSO AL PORTO

1. L’accesso all’aera portuale e delimitata da controllori di varco (sbarre) che saranno attivi 24 ore su 24. L’entrata veicolare sarà consentita agli aventi diritto e alle forze dell’ordine e di pronto intervento – mediante sistemi di apertura automatica (telecomandi, telepass, scheda magnetica).



2. I soggetti autorizzati all'accesso verranno dotati di un dispositivo per l'apertura automatica dei sistemi di interdizione, che potrà anche essere in grado di registrare ed individuare ogni accesso/uscita effettuato;
3. L'Ufficio Porto potrà provvedere alla consegna di ulteriori dispositivi *transponder* per l'accesso veicolare all'area portuale e dispositivi per l'accesso ai pontili e ai servizi igienici, alle seguenti condizioni:
 - a) ogni assegnatario di posto di ormeggio, che sia esclusivo proprietario dell'unità nautica, ha diritto alla consegna di un secondo dispositivo *transponder* e di un dispositivo per l'accesso ai pontili e ai servizi igienici, per le esigenze del proprio nucleo familiare, previo pagamento di corrispettivo a titolo di rimborso spese;
 - b) nell'ipotesi di comproprietà dell'unità nautica rilevante ai sensi dell'art. 77 del Regolamento del Porto, il comproprietario che sia titolare almeno di una quota pari alla metà dell'unità nautica, a condizione che la contitolarità sia stata ritualmente comunicata all'Ufficio Porto, ha diritto alla consegna di un dispositivo *transponder* e di un dispositivo per l'accesso ai pontili e ai servizi igienici, previo pagamento di corrispettivo a titolo di rimborso spese; in tal caso, né all'assegnatario né al comproprietario spetta la consegna del secondo dispositivo per il nucleo familiare prevista al punto a);
 - c) il contrassegno, che dev'essere obbligatoriamente esposto all'interno del veicolo per identificare le targhe dei veicoli autorizzati all'accesso all'area portuale, dovrà riportare esclusivamente le targhe di veicoli di proprietà di soggetti appartenenti al medesimo nucleo familiare dell'avente diritto (l'assegnatario dell'ormeggio o il comproprietario dell'unità nautica);
 - d) la sostituzione dei dispositivi smarriti o danneggiati per qualunque causa, è ammessa previo versamento del corrispondente corrispettivo, sia per il dispositivo *transponder* per l'accesso veicolare, che per il dispositivo per l'accesso ai pontili e ai servizi igienici.

L'entità degli importi e/o eventuali variazioni sono stabiliti tramite deliberazione della Giunta Comunale e pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente.

4. Le eventuali sostituzioni del dispositivo restano a carico dell'assegnatario del posto barca (diportista, pescatore professionista o operatore nautico ecc.).
5. La codifica/abilitazione dei dispositivi verrà effettuata dal personale dell'Ufficio Porto.
6. I proprietari di veicoli non autorizzati che rimarranno bloccati all'interno dell'area portuale delimitata dalle sbarre di accesso, dovranno rivolgersi al personale dell'Ufficio Porto o al Comando di Polizia Locale o ancora al comando dei Carabinieri i quali provvederanno all'apertura consentendone l'uscita; al trasgressore sarà contestata la violazione dalle autorità competenti.
7. Gli assegnatari di ormeggi temporanei stagionali, di posti a terra, di abbonamenti per l'alaggio e varo giornaliero del proprio natante, avranno diritto al dispositivo per l'accesso previo versamento di una cauzione. Al termine del periodo, l'assegnatario dovrà restituire all'Ufficio Porto il dispositivo perfettamente funzionante. In caso di inadempimento il Comune incamererà la cauzione. Il dispositivo verrà comunque disattivato alla fine del periodo concesso.

Art. 10 – ACCESSO AGLI ANIMALI DA AFFEZIONE

1. E' consentito l'ingresso all'interno del Porto degli animali domestici purché il padrone dell'animale vigili sul suo comportamento tenendolo al guinzaglio o con museruola se necessario e, naturalmente, raccogliendo obbligatoriamente le eventuali deiezioni.
2. Le violazioni alle presenti disposizioni saranno sanzionate come previsto dalla vigente normativa in merito.



SEZIONE II – AREE DI SOSTA

Art. 11 – NORMA GENERALE

1. Il parcheggio non è custodito e il Comune non risponde di eventuali danni, furti o incidenti che dovessero verificarsi.
2. E' vietato tenere nelle vetture parcheggiate in sosta materiali e/o sostanze infiammabili, animali o oggetti la cui presenza possa, per qualsiasi ragione, costituire pericolo. Ogni violazione sarà deferita all'Autorità Marittima e/o Giudiziaria.

Art. 12 – SOSTE O FERMATE NON REGOLARI

1. In caso di sosta non autorizzata, il Comune provvederà alla rimozione del veicolo e a sanzionare il trasgressore, con spese a carico del medesimo o obbligato in solido.
2. In caso di danni, dovuti alla violazione degli articoli precedenti, il Comune procederà, per le vie legali al fine del risarcimento, nei confronti del proprietario del mezzo in solido con il conducente.
3. E' vietata la sosta dei carrelli per il trasporto delle barche sganciate dall'auto trainante in tutta l'area portuale, ad esclusione di quelli posizionati in aree opportunamente autorizzate e muniti di targa e regolare assicurazione.

Art. 13 – LIMITAZIONE DELL'USO DELLE AREE DESTINATE A SOSTA E FERMATA

Il Comune si riserva il diritto di limitare temporaneamente l'uso di spazi all'interno del Porto per l'esecuzione di lavori, lo svolgimento di manifestazioni, cerimonie o ogni altro evento eventualmente organizzato all'interno del Porto.

SEZIONE III – DIVIETI

Per tutto quanto non indicato, fare riferimento anche al "TITOLO III" del Regolamento di sicurezza del Porto di Bordighera

Art. 14 – ACCESSO AI PONTILI

1. L'accesso ai pontili è riservato:
 - ai proprietari, agli equipaggi ed ai passeggeri delle unità ormeggiate;
 - al personale dipendente o espressamente autorizzato dal Comune;
 - al personale in servizio delle Autorità di Pubblica Sicurezza, forze di Polizia, Autorità Marittima e Militari, pronto intervento e di soccorso.
2. Sui pontili è consentito l'accesso dei soli mezzi a braccia per il carico e scarico di merci o attrezzature, è vietato l'accesso con qualsiasi mezzo motorizzato, velocipedi o altri veicoli (pattini, monopattini, over board, skateboard etc.).

Art. 15 – AREE DI DIVIETO DI SOSTA, FERMATA, ACCESSO, TRANSITO, LAVAGGIO

1. E' vietata la sosta dei veicoli nel portico antistante l'entrata laterale dell'ufficio porto ad eccezione degli assegnatari dei box, solo per il tempo necessario per le operazioni di carico e scarico;
2. E' comunque vietata la sosta nelle zone sede di lavori o manifestazioni che il Comune potrebbe organizzare.
3. In caso di avverse condizioni meteo-marine:
 - è vietato l'accesso, il transito e la sosta veicolare, e pedonale lungo la diga di sopraflutto;
 - è vietato l'accesso ed il transito pedonale, lungo il molo foraneo – sopra carreggiata;
 - il transito pedonale dagli accessi del "Camin du Pipu" e quello a ponente posizionato alla radice del molo di sopraflutto, che verranno interdetti.

Art. 16 – PASSERELLE E ANDATOIE



E' vietata l'installazione di passerelle o andatoie sui moli e su tutte le strutture portuali, ivi comprese le banchine galleggianti, ad eccezione di particolari situazioni, su motivata istanza degli interessati, che saranno specificatamente autorizzate in forma scritta, dalle autorità competenti.

SEZIONE IV – SEGNALETICA

Art. 17 – SEGNALETICA

Il Comune di Bordighera soggiace a tutti gli obblighi e prescrizioni di cui al Titolo IV del citato "Regolamento di Sicurezza", in particolar modo:

1. assicura la predisposizione ed il mantenimento di opportuna cartellonistica e segnaletica orizzontale e verticale così come prevista dal Nuovo codice della strada e dal relativo Regolamento;
2. determina la suddivisione tra "zone di uso pubblico" e "zone destinate ad attività portuali" soggette rispettivamente alle norme sanzionatrici del Codice della Strada o del Codice della Navigazione così come da allegata "*Planimetria piano ormeggi e aree demaniali in concessione*";
3. I responsabili di eventuali danni arrecati alle strutture portuali, in genere, sono tenuti al loro risarcimento e saranno oggetto di denuncia alle autorità competenti in caso di dolo.



TITOLO III
PIANO ORMEGGI, TRAFFICO MARITTIMO E NORME DI COMPORTAMENTO.
SEZIONE I – NORME GENERALI

Art. 18 – NUMERO DEGLI ORMEGGI

1. Presso il Porto di Bordighera sono disponibili n. 223 piazze d'acqua per l'ormeggio di unità da diporto, comprensive di quelle per il transito previste dall'art. 49-nonies del Codice della nautica da diporto, suddivise in categorie e sotto categorie, come da seguente tabella e da allegata "Planimetria piano ormeggi e aree demaniali in concessione":

CATEGORIA	DIMENSIONI MASSIME DELLE IMBARCAZIONI (larghezza x lunghezza ft)	Dimensione piazza d'acqua	Numero unità nautiche stanziali	Numero unità nautiche per il transito
AF (solo pontile F) e BDR	2,30 X 6,00	2,40 X 6,50	17	14
A PG	2,30 X 6,50	2,40 X 7,00	40	3
B				
-B1 PG	2,50 X 7,30	2,60 X 7,80	35	
-B1.1 BE E PG	2,50 X 7,00	2,60 X 7,50	5	
-B2 PG	2,80 X 8,00	2,90 X 8,50	25	
-B2.1 BE E PG	2,80 X 7,00	2,90 X 7,50	3	
-B3 BF	3,20 X 9,35	3,35 X 9,85	3	
-B3.1 PG	3,20 X 9,00	3,35 X 9,50	46	
C				
-C1 BF	3,50 X 10,50	3,65 X 11,00	12	3
-C1.1 PG	3,50 X 9,00	3,65 X 9,50	0	
-C2 BF	3,70 X 10,50	3,85 X 11,00	1	
D				
-D1 BF	4,10 X 12,00	4,30 X 13,00	9	
-D2 BF	4,50 X 14,00	4,70 X 15,00	6	
E BF	5,00 X 15,50	5,25 X 17,00	1	
		TOTALE	203	20

Legenda:

BE: Banchina di Riva
 BF: Banchina Foranea
 BDR: Banchina di Radice
 PG: Pontile galleggiante

*** Tolleranza consentita:**

- a) 1% sulla larghezza, ove possibile e compatibilmente con il rispetto delle norme di sicurezza.
- b) fino al 2% sulla lunghezza, ove possibile e compatibilmente con il rispetto delle norme di sicurezza sui pontili galleggianti (A, B, C e D); sulla banchina di Riva (BE); sulla banchina di radice (BDR);
- c) fino al 5% sulla lunghezza, in banchina foranea (BF), ove possibile e compatibilmente con il rispetto delle norme di sicurezza;
- d) nessuna tolleranza (in lunghezza e larghezza) è ammessa sul pontile galleggiante F.

**** Misure ricavate da:** licenza di navigazione, certificato di omologazione o conformità, documenti in possesso dell'utente.

Ad avvenuta entrata in vigore del presente regolamento, l'importo dei canoni annuali relativi agli ormeggi stanziali, verranno calcolati in base alle piazze d'acqua assegnate, nei modi previsti dal successivo art. 49 del presente regolamento.



Art. 19 – MISURAZIONE DELLE UNITA' NAUTICHE

1. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per la sicurezza della navigazione e manovrabilità delle unità nautiche, in rapporto agli spazi di manovra e degli specchi d'acqua liberi, per lunghezza e larghezza delle unità da diporto saranno presi in considerazione le misure rilevabili dal certificato di omologazione, in serie o prototipo, dalle documentazioni tecniche di bordo ovvero dalle schede tecniche predisposte dai cantieri costruttori.
2. Le misurazioni e verifiche verranno effettuate come indicato al successivo articolo 41.

Art. 20 – DELIMITAZIONI DELLE ZONE DI ORMEGGIO – “PIANO ORMEGGI”:

(vedasi anche Titolo V – artt. 98 e 99)

Le sotto elencate “zone di ormeggio”, contraddistinte dalla lettera “A” alla lettera “K”, sono quelle indicate nell'allegata “*Planimetria piano ormeggi e aree demaniali in concessione*”, e sono riservate rispettivamente:

- A) Banchina foranea (BF) - metri 35,00 per l'ormeggio di imbarcazioni da pesca fino ad un massimo di 7 unità – lunghezza massima 16,00 metri.
- B) Banchina foranea (BF) - metri 133,50 per l'ormeggio di imbarcazioni stanziali da diporto, di cui mt. 82 per imbarcazioni di lunghezza massima da 9,16 a 11,00 e mt. 51,50 per imbarcazioni di lunghezza massima da 11,01 fino a metri 15,50.
- C) Banchina di radice (BDR) - lato obliquo della banchina - metri 18 per l'ormeggio di imbarcazioni stanziali da diporto di lunghezza massima non superiore a 6,00 metri.
- C1) Banchina di radice (BDR) - metri 8,50, per l'ormeggio stanziale di unità nautiche – lunghezza massima 6,00 metri.
- D) Banchina di emergenza – metri 13,50 – libera da ormeggi – idonea per collocazione ed apprestamenti ad ottimizzare, in termini di sicurezza ed efficacia, le operazioni di intervento e soccorso in mare delle unità navali della Guardia Costiera, del naviglio Militare, delle FF.OO. ed i mezzi della pubblica amministrazione adibiti alla ricerca e soccorso ovvero imbarcazioni in avaria o con incendi a bordo.

Occasionalmente, quando libera e non utilizzata per l'impiego suddetto, previa autorizzazione scritta del Comandante del Porto, potranno essere autorizzate le seguenti altre attività:

- l'accosto per il tempo strettamente necessario a svolgere le proprie operazioni alle unità da traffico, sempre che a bordo vi rimanga personale qualitativamente e quantitativamente sufficiente a disormeggiare l'unità a semplice richiesta dell'Autorità Marittima;
- all'alaggio ed al varo di unità a mezzo gru con assoluto divieto di far sostare le unità in parola nello specchio acqueo antistante e sul retrostante piano di calpestio.

Il Comune di Bordighera si riserva il diritto di prevedere una tariffa per tali attività di accosto, alaggio e/o varo.

- D1) Banchina fronte area cantiere – metri 14,35 – libera da ormeggi - destinata occasionalmente all'ormeggio di unità per il tempo strettamente necessario alle operazioni di alaggio e varo da/per l'area di rimessaggio secondo le indicazioni e prescrizioni fornite dall'Autorità Marittima e dal Comune di Bordighera, qui integralmente richiamate.
- E) N°4 pontili galleggianti (A, B, C e D) per l'ormeggio di unità da diporto di lunghezza massima fino a metri 9,00.
- F) Banchina di sottoflutto - metri 60,00 per l'ormeggio di n. 14 imbarcazioni da pesca, di cui n. 8 con lunghezza massima 10,00 metri e n. 6 con lunghezza massima 7,00 metri.
- G) Pontile galleggiante F – metri 20 (1° modulo tratto compreso tra la base pontile lato perpendicolare banchina foranea e fino all'ormeggio F07 lato parallelo scogliera) per l'ormeggio stanziale di unità da diporto di lunghezza massima fino a metri 6,00 (vedasi aut. 77/1990).



- H) Pontile galleggiante F – metri 44 per l'ormeggio temporaneo/stagionale o transito di unità di lunghezza non superiore a metri 6,00 (vedasi aut. 77/1990).
- I) Banchina di riva (BE) - metri 37 per l'ormeggio di unità da diporto fino a metri 7.
- J) Testata dei pontili galleggianti B, C, D ed F, per l'ormeggio stagionale di moto d'acqua e jet ski, esclusivamente nel periodo 1° maggio – 30 settembre, come meglio disciplinato dal successivo art. 55.
- K) Aree a terra denominate:
- K1 di mq 250, in sub-concessione, è destinata ad attività di alaggio, rimessaggio e varo di natanti ed imbarcazioni e servizi connessi alla nautica da diporto.
 - K2 di mq. 30,00, destinata a n.3 posti da mq. 10,00 ciascuno, da dare in concessione ai pescatori professionisti per la vendita diretta del pescato.
 - K3 di mq 100,00 ha come destinazione bar e dehors.
 - K4 stalli per il parcheggio dei veicoli dell'utenza portuale, disabili, carico e scarico, ovvero per eventuali parcheggi "rosa" e "verdi".
 - K5 di mq 245,00 adibita a posti a terra per natanti di dimensioni massima 5,00x1.80 mt..
 - K6 di mq. 300,00 assegnata ai pescatori professionisti per il deposito delle attrezzature da pesca; è disposta internamente su scaffalature su due livelli.
 - K7 per un totale complessivo di mq. 171,32 (115,20+56,12 mq.), stalli riservati al parcheggio dei veicoli dei pescatori professionisti.
 - K8 per un totale complessivo di mq. 174,79 (128,55+46,24), assegnata ai pescatori professionisti per il deposito delle attrezzature da pesca, prospicienti l'imbarcazione.
 - K9 di mq. 24,00, destinata al deposito temporaneo rifiuti speciali.
 - K10 di mq. 288,00, destinata in via prioritaria all'area di emergenza e punto di riunione, utilizzabile, previa specifica autorizzazione, anche per attività di alaggio e varo con gru.
 - K11 di mq. 56,20, stalli riservati al parcheggio dei veicoli dell'Autorità Marittima.

Dal 1° ottobre e fino al 30 aprile di ciascun anno, per motivi di sicurezza, è vietato l'ormeggio lungo il pontile "F", fatta eccezione per i primi 20 mt. del 1° modulo, tratto compreso tra la base del pontile lato perpendicolare banchina foranea e fino all'ormeggio F07, lato parallelo scogliera.

Le unità nautiche (posti stanziali) ormeggiate in corrispondenza del 1° modulo del Pontile F, sempre per motivi di sicurezza, potranno essere fatte spostare in altri posti di ormeggio all'interno del porto nell'ambito dell'eventuale disponibilità di posti temporaneamente liberi; la verifica dei relativi pendini o trappe di ormeggio resta a carico del gestore /Comune.

SEZIONE II – DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' ATTINENTI AI SERVIZI PORTUALI

Art. 21 – SERVIZI

1. Fermo restando i poteri di polizia e vigilanza devoluti per legge all'Autorità Marittima il Comune dovrà organizzare i seguenti servizi da espletarsi all'interno del porto di Bordighera:
 - a) Controllo, sistemazione e manutenzione delle trappe e catene del porto e della catenaria madre, mediante operatore tecnico subacqueo, palombaro, sommozzatore abilitati allo scopo; restano a carico dell'assegnatario le cime di ormeggio che partono dalla fine trappa e dalla catena del porto e che risultano essere al di fuori della superficie dello specchio acqueo.
 - b) Per coloro che vorranno la doppia catena, in aggiunta a quella del porto, si precisa che quella di dritta resterà a carico del concessionario, mentre quella di sinistra sarà a carico dell'assegnatario.
 - c) Smaltimento dei rifiuti solidi urbani di bordo conferiti dagli utenti negli appositi contenitori; il servizio di raccolta e conferimento in discarica è integrato nel sistema di raccolta dei rifiuti comunale.
 - d) Servizi igienici e docce.
 - e) Pulizia delle banchine e degli specchi acquei.



- f) Controllo dell'area portuale e delle unità ormeggiate ai fini tecnici, della sicurezza e dell'abusivismo, mediante sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso senza funzione di guardianaggio.
 - g) Rifornimento idrico ed energia elettrica, necessari per le unità nautiche e per la loro normale manutenzione.
 - h) Servizio antincendio ed antinquinamento attraverso l'installazione di attrezzature di pronto intervento (estintori, idranti, dotazioni antincendio ed antinquinamento).
 - i) Installazione di stazione radio VHF/FM per l'ascolto, in orario di apertura dell'ufficio, sul canale 16 e canale 9, di comunicazioni da parte dei naviganti in arrivo/partenza da/per il porto o ivi ormeggiati.
 - j) Su disposizione dell'A.G. e dell'A.M., rimozione forzata di eventuali imbarcazioni ormeggiate abusivamente o inadempienti con i pagamenti o oggetto di revoca del posto barca.
 - k) Su disposizione dell'A.G. e dell'A.M., rimozione del motore fuoribordo ed immobilizzazione delle imbarcazioni abusivamente ormeggiate anche mediante l'accesso a bordo.
 - l) Informazione circa le condizioni meteomarine - Il personale dell'Ufficio Porto dovrà esporre, presso l'ufficio e/o in bacheca, i bollettini meteo ed ogni altra notizia riguardante i diportisti assegnatari dei posti barca.
 - m) Assegnazione/concessione dei posti barca.
 - n) Servizio di ormeggio, da fornire su richiesta dell'utenza in transito temporaneo; a titolo gratuito durante il normale orario di servizio; a pagamento fuori orario (in pronta disponibilità) su chiamata al n. telefonico di reperibilità.
Il costo del servizio di ormeggio, che dovrà essere richiesto specificatamente dall'utenza, al momento della richiesta del transito, sarà a totale carico del richiedente.
 - o) Manutenzione strutture portuali, scogliere, moli, banchine, pontili, ormeggi, illuminazione, dragaggio dei fondali.
2. In occasione di lavori che interessano pontili o banchine che richiedono lo spostamento delle barche, gli assegnatari devono provvedere a proprie spese, per tutta la durata dei lavori, a *spostare l'unità nautica nei luoghi indicati dall'ufficio porto, ed in caso non fosse reperita la disponibilità all'interno del porto comunale*, a collocare l'unità nautica in altra struttura portuale o in rimessaggio.
3. In tali *ultime* circostanze l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rimborsare la quota di canone di ormeggio non goduto, limitatamente alla durata dei lavori.
4. Per qualsiasi incidente dovesse occorrere a persona e/o cosa nell'espletamento dei servizi di che trattasi, il Comune, dovrà provvedere a un'adeguata Copertura Assicurativa (responsabilità civile contro terzi/o generale e incendio) dell'area portuale in concessione.
5. In ogni caso il Comune non è responsabile di eventuali furti di oggetti ed imbarcazioni presenti nell'area portuale, dovendosi intendere il servizio di videosorveglianza di cui al punto e) finalizzato ad esclusivi fini tecnici e non di guardianaggio.

Per tutto quanto non indicato vedasi anche art. 8 del citato Regolamento di sicurezza del Porto di Bordighera

Art. 22 – PIANO PARTICOLAREGGIATO DEGLI ORMEGGI

- 1. Il Comune conferma, entro il 31 marzo di ogni anno, un piano particolareggiato degli ormeggi per l'utilizzazione razionale dei posti barca.
- 2. In caso di variazioni e modifiche sostanziali che possono rendersi necessarie, il Comune provvederà, entro il medesimo termine di cui al p.to 1, a predisporre un nuovo piano particolareggiato degli ormeggi per l'utilizzazione razionale dei posti barca.



3. Il Piano degli ormeggi è approvato dall'Autorità Marittima e dall'Amministrazione Comunale e pubblicato sul portale dell'Ente e affisso nelle apposite bacheche posizionate nell'area portuale.

Per tutto quanto non indicato vedasi anche art. 2 del citato Regolamento di sicurezza del Porto di Bordighera.

Art. 23 – ACQUISTO DI MATERIALI

Le scorte di materiali (cime, catene, grilli) che il Comune potrà approvvigionare, potranno essere fornite in caso di emergenza, a prezzo di mercato, a coloro che ne facciano richiesta, fermo restando che l'acquisto e la messa in opera dei materiali per la realizzazione degli ormeggi lato banchine e pontili, restano a carico degli assegnatari del posto di ormeggio.

Art. 24 – CANONI

Quale corrispettivo dei servizi portuali prestati, il Comune applicherà le tariffe approvate dall'Amministrazione con apposita delibera di giunta comunale.

Art. 25 – ESECUZIONE DEI SERVIZI FORNITI

I servizi di cui al precedente art. 21 sono organizzati dal Comune utilizzando proprio personale o affidandoli, totalmente o parzialmente, in appalto o in convenzione.

Art. 26 – NATANTE COMUNALE

1. Per l'esecuzione di interventi di controllo, supporto, recupero, il Comune di Bordighera è dotato di *propria unità nautica*.
2. L'unità nautica *di proprietà del Comune di Bordighera*:
 - potrà essere utilizzata solo per esigenze di servizio;
 - potrà essere condotta dal personale dell'Ufficio Porto o personale qualificato autorizzato dallo stesso Ufficio e dal personale dipendente dall'Autorità Marittima ai sensi dell'art. 70 C.N.;

A bordo dell'unità dovrà essere presente un VHF (portatile) e le cinture di salvataggio per l'equipaggio;
3. Le chiavi *dell'unità nautica* sono conservate presso l'ufficio porto e copia presso la locale Autorità Marittima, autorizzata, in emergenza, all'utilizzo del natante;
4. Ogni utilizzo del natante dovrà essere annotato su apposito registro, indicando:
 - data e ora di uscita e di rientro all'ormeggio;
 - nominativi del conducente, del personale a bordo;
 - le eventuali miglia percorse dedotte dagli appositi dispositivi di cui *l'unità nautica potrà essere dotata*;
 - i rifornimenti di carburante, che saranno comunque effettuati dal personale dell'Ufficio Porto tramite scheda carburante dedicata;
5. Il conducente *dell'unità nautica* e il personale a bordo saranno coperti dall'assicurazione del Comune di Bordighera;

Art. 27 – IMBARCHI PER WHALE WATCHING

Le eventuali imbarcazioni, di volta in volta autorizzate per il "Whale Watching", attraccheranno per le operazioni di imbarco e sbarco in corrispondenza della banchina di emergenza (D).

Art. 28 – DEPOSITO ATTREZZATURE ANTINQUINAMENTO ED ANTINCENDIO

Le chiavi del deposito contenente le attrezzature antinquinamento ed antincendio sono conservate presso l'ufficio porto e copia presso la locale Autorità Marittima, allo scopo di arginare eventuali fonti di inquinamento e principi d'incendio.

Art. 29 – RECAPITI DI EMERGENZA



In caso di emergenza è possibile chiamare a uno dei seguenti numeri:

- Numero Unico di Emergenza (24/24): 112
- Emergenza in mare (24/24): 1530
- Capitaneria di Porto di Imperia (24/24): 0183-66061 e/o VHF CH16 (24/24)
- Capitaneria di Porto di Sanremo (24/24): 0184-505531 e/o VHF CH16 (08:00-20:00)

SEZIONE III – ASSEGNAZIONE DEGLI ORMEGGI

(STANZIALI – TEMPORANEI – POSTI A TERRA – TRANSITI)

Per tutto quanto non indicato, fare riferimento anche al “TITOLO II” del citato Regolamento di Sicurezza del Porto di Bordighera

NORME COMUNI

Art. 30 – DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le disposizioni seguenti sono obbligatorie per chiunque, intenda richiedere l'assegnazione di posto barca, in mare o a terra, sia esso stanziale o temporaneo, o che risulti già assegnatario di un posto barca stanziale e intenda mantenerlo.
2. Per ragioni di sicurezza di ormeggio e navigazione non saranno assegnati posti barca a unità nautiche che, per pescaggio o larghezza o lunghezza, non siano compatibili con le strutture del Porto.

Art. 31 – SOGGETTI AMMESSI

Possono presentare istanza per l'assegnazione del posto barca **persone fisiche, società che non siano state** condannate con sentenza definitiva per delitti da cui derivi l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, **né siano sottoposti alla misura cautelare interdittiva del divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione** e che siano legittimi proprietari dell'unità nautica per la quale si richiede il posto barca – (NB: la proprietà è da dimostrare attraverso una fattura quietanzata intestata **al proprietario/richiedente** o scrittura privata **avente data certa, o atto notarile nei casi di legge**).

Art. 32 - SOGGETTI ESCLUSI

1. ogni persona fisica, società potrà presentare una sola istanza, indipendentemente dalla categoria dell'imbarcazione;
2. soggetti diversi non potranno presentare istanza di ormeggio per la stessa unità nautica;
3. non potranno essere presentate istanze da soggetti appartenenti allo stesso nucleo familiare, **per tale intendendosi il coniuge, ovvero i familiari conviventi risultanti dallo stato di famiglia;**
4. non potranno essere presentate **domande** da soggetti già assegnatari di posto barca;
5. non potranno essere presentate **domande** da parte di soggetti comproprietari di imbarcazioni o natanti già assegnatari di posto barca;
6. non potranno essere presentate domande da prestanome; eventuali false dichiarazioni in ordine alla proprietà dell'imbarcazione comporteranno l'immediata denuncia all'Autorità Giudiziaria.
7. non potranno essere presentate domande da soggetti nei confronti dei quali siano stati applicati provvedimenti sanzionatori per violazioni al Regolamento, ovvero, nel caso di ormeggi temporanei, da soggetti per i quali risultino inadempimenti o ritardi nel pagamento e nella rimozione dell'imbarcazione; la durata del divieto è stabilita in 4 anni dalla data del provvedimento o dal termine entro il quale il pagamento e la rimozione dovevano essere effettuati.



Art. 33 – PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

1. Ogni richiesta dovrà essere redatta sull'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Porto e pervenire allo stesso tramite l'Ufficio Protocollo del Comune di Bordighera con una delle seguenti modalità:
 - a) a mezzo PEC posta elettronica certificata all'indirizzo bordighera@legalmail.it;
 - b) a mezzo raccomandata A/R, all'indirizzo Comune di Bordighera – Via Venti Settembre 32, 18012– Bordighera;
 - c) personalmente all'Ufficio Protocollo del Comune sito in Via Venti Settembre 32 – Bordighera.
2. È esclusa la consegna diretta all'Ufficio Porto.

Art. 34 – MODALITA' DI PAGAMENTO

1. Il pagamento dei canoni di concessione per gli ormeggi stanziali dovrà avvenire, tramite il sistema [pagoPA](#) con le modalità riportate nella lettera di richiesta di pagamento emessa dall'Ufficio Porto, fatte salve altre modalità di pagamento che nell'eventualità saranno indicate nella predetta lettera di richiesta pagamento.
2. Per gli ormeggi temporanei o stagionali o per altri servizi resi dall'Ufficio Porto il pagamento potrà essere effettuato a mezzo di:
 - a) Bonifico bancario intestato alla tesoreria comunale;
 - b) Bancomat e carte di credito presso l'Ufficio Porto;
 - c) Contanti nei limiti consentiti dalla legge presso l'Ufficio Porto.
3. Nel caso in cui si optasse per la modalità di pagamento di cui alla lettera a) nella causale dovrà essere indicato cognome e nome dell'utente seguito dall'oggetto del versamento; copia della ricevuta attestante il versamento dovrà essere tempestivamente inviata all'Ufficio Porto mediante pec all'indirizzo bordighera@legalmail.it, ovvero e-mail ufficioporto@bordighera.it oppure consegnata brevi mano all'ufficio porto.
4. Per i pagamenti di cui alle lettere a) b), c), l'Ufficio Porto provvederà al rilascio della relativa ricevuta.
5. **Il pagamento dovrà essere effettuato direttamente dall'assegnatario del posto barca** (conto corrente bancario, carte di credito intestate a suo nome) escluso ogni intermediario a qualsiasi titolo.
6. Il pagamento effettuato da terze persone NON sarà accettato. Tale evenienza sarà considerata mancato pagamento da parte dell'assegnatario con la conseguente decadenza dell'assegnazione; la somma impropriamente versata verrà restituita all'avente diritto.

Art. 35 – RICEVUTA FISCALE

L'Ufficio Porto provvederà al rilascio di una ricevuta fiscale attestante l'avvenuto pagamento del posto di ormeggio o dell'eventuale fornitura di materiali (cime o catene di ormeggio, grilli); esclusa la fatturazione.

Art. 36 – IDENTIFICAZIONE DEGLI ORMEGGI O POSTI BARCA

1. I posti di ormeggio sono contrassegnati con lettera indicante il pontile o la banchina e con numerazione araba progressiva.
2. Su ogni unità nautica dovrà obbligatoriamente essere apposta, sulla parte rivolta verso il pontile o banchina, l'adesivo fornito dall'Ufficio Porto comprovante sia il numero del posto di ormeggio spettante che l'avvenuto pagamento dell'anno in corso.
3. Per le unità carrellate l'adesivo dovrà essere apposto anche sul carrello.
4. La mancata apposizione dell'adesivo sarà sanzionata ai sensi dell'articolo 100.

Art. 37 – IDENTIFICAZIONE DELLE UNITA' NAUTICHE STANZIALI O STAGIONALI



1. Fermo restando quando previsto dal vigente codice sulla nautica da diporto e relativo Regolamento, ai fini dell'identificazione, ogni unità nautica con posto d'ormeggio stanziale o stagionale, dovrà riportare sullo specchio di poppa e comunque in posizione visibile dall'ormeggio un nome che lo identifichi, diverso da quello del costruttore. *Sono esclusi da tale obbligo le sole unità in transito.*
2. Il nome dovrà essere apposto entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
3. Il nome apposto dovrà essere comunicato, unitamente ad una fotografia della relativa imbarcazione, all'ufficio porto all'indirizzo bordighera@legalmail.it.
4. La mancata apposizione del nome comporterà l'applicazione della penale indicata all'articolo 100 del presente Regolamento, senza che questo esoneri l'assegnatario dall'adempimento.

Art. 38 – OCCUPAZIONE ABUSIVA

1. Nel caso fossero riscontrate occupazioni di posti barca senza titolo, l'imbarcazione verrà rimossa, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, coattivamente a spese dell'utente.
2. L'imbarcazione rimossa verrà collocata in un deposito comunale o dell'operatore nautico che provvede alla rimozione.
3. Il proprietario potrà ritirare il proprio natante, su disposizione dell'Autorità giudiziaria, previo pagamento delle somme dovute, delle sanzioni previste all'articolo 100 e di ogni altra spesa conseguente alla rimozione e al deposito.
4. Gli eventuali danni che dovesse subire l'imbarcazione durante la rimozione e la sosta, ancorché da attuare con tutte le cautele del caso, non potranno essere imputati all'Amministrazione.

Art. 39 – OCCUPAZIONE DEL POSTO DI ORMEGGIO – CESSIONE – SUBLOCAZIONE

1. L'assegnatario del posto di ormeggio, non può in alcun caso, cedere o sublocare **a qualunque titolo** ad altri, l'occupazione dell'ormeggio assegnato.
2. La mancata osservanza della disposizione di cui sopra (punto 1.) comporta la decadenza immediata dalla titolarità del posto di ormeggio.
3. Lo scambio del posto di ormeggio tra assegnatari senza l'autorizzazione da parte del responsabile dell'ufficio porto è vietato.
4. La mancata osservanza della disposizione di cui sopra (punto 3.) comporta la decadenza del posto di ormeggio ad entrambi gli assegnatari.

Art. 40 – SPOSTAMENTO DELL'IMBARCAZIONE - CAMBIO DI POSTO BARCA

1. Al fine di riorganizzare e migliorare la dislocazione *nello specchio acqueo portuale* delle imbarcazioni in funzione delle loro dimensioni, conformazione e tipologia in relazione alle zone di ormeggio, il Responsabile dell'Ufficio Porto, previa comunicazione scritta all'assegnatario, potrà disporre a suo insindacabile giudizio lo spostamento dell'imbarcazione in altro posto.
2. Nel caso di inottemperanza al cambio di posto barca disposto d'Ufficio, si provvederà alla revoca dell'assegnazione del posto.
3. Nessun assegnatario acquisisce il diritto di mantenere lo stesso posto barca.
4. L'assegnatario del posto di ormeggio non può spostare la propria unità nautica in un posto di ormeggio diverso da quello assegnato senza previa autorizzazione scritta dall'Ufficio Porto, fatte salve eventuali situazioni di pericolo. In quest'ultimo caso dovrà essere data comunque tempestiva comunicazione all'ufficio Porto; cessata l'emergenza il natante dovrà tornare al posto di ormeggio originario pena la revoca dell'assegnazione.
5. Qualora si verificassero particolari circostanze (urgenze, emergenze, eventi imprevedibili che possano compromettere la sicurezza) che possano richiedere lo spostamento dell'unità



nautica, lo stesso potrà avvenire, previo avviso per le vie brevi all'assegnatario, anche in assenza dello stesso o di un suo rifiuto e a spese di quest'ultimo.

Art. 41 – VERIFICHE E MISURAZIONE DELLE UNITA' NAUTICHE

1. Il Responsabile dell'Ufficio Porto, anche ai fini della sicurezza della navigazione in ambito portuale, la manovrabilità, il transito da e per l'ormeggio delle imbarcazioni negli specchi acquei liberi ad esso dedicati, potrà in qualsiasi momento, disporre, tramite proprio personale, accertamenti sui documenti di bordo (Licenza di Navigazione per le unità immatricolate, altri documenti ufficiali per i natanti) allo scopo di verificare la concordanza dei dati (estremi di immatricolazione, *se sussistente*, lunghezza, larghezza, stazza ecc.) in essi riportati con quelli indicati nella documentazione prodotta al momento dell'assegnazione.
2. Qualora i dati riportati sui documenti dovessero risultare discordanti da quelli indicati nella documentazione prodotta al momento dell'assegnazione, l'assegnazione del posto barca sarà revocata e l'unità che occupa il posto dovrà subito essere rimossa.

Art. 42 – ASSICURAZIONE

E' fatto obbligo ad ogni assegnatario di ormeggio stanziale, al momento del pagamento del canone annuo, di presentare all'Ufficio Porto, il certificato di assicurazione dell'unità nautica e/o del motore, in corso di validità.

Sarà premura di ogni assegnatario di ormeggio stanziale, di provvedere a far pervenire all'Ufficio Porto, brevi mano, o tramite invio all'indirizzo mail: ufficioporto@bordighera.it; oppure all'indirizzo pec: bordighera@legalmail.it, una volta scaduta la polizza, il nuovo certificato di assicurazione valido.

La mancanza del certificato di assicurazione in corso di validità, comporterà la segnalazione all'autorità competente.

Art. 43 - DEPOSITO ATTREZZATURE

E' fatto divieto depositare e/o abbandonare nelle aree del Porto di Bordighera qualsiasi tipo di materiali o attrezzatura anche se attinente il natante.

Art. 44 - OSSERVANZA DI REGOLAMENTI E DISPOSIZIONI

Il diportista assegnatario è tenuto all'osservanza delle norme di comportamento del presente Regolamento ed è assoggettato alle previste sanzioni in caso di violazione.

Art. 45 - ISTITUTO DELLA PRIVACY

Contestualmente all'assegnazione/sottoscrizione del contratto l'assegnatario del posto barca autorizza la diffusione dei dati personali acquisiti anche su supporto cartaceo e magnetico, ai sensi della Legge n. 675 del 21/12/1996 (legge sulla privacy) e ss.ii.mm.. Tali notizie potranno essere conservate, elaborate ed utilizzate unicamente nell'ambito dell'Ufficio Porto ed esclusivamente per le previste finalità istituzionali.

SEZIONE III A – DISCIPLINA DEGLI ORMEGGI STANZIALI

Art. 46 - GRADUATORIA ANNUALE

1. L'assegnazione degli ormeggi, relativamente ai posti disponibili riferiti alle categorie di cui all'art. 18, è disposta in base all'ordine di arrivo delle richieste all'ufficio protocollo del Comune.
2. Richieste e conferme *di inserimento in graduatoria*, dovranno essere redatte sull'apposito modulo predisposto dall'ufficio e pubblicato sul portale del Comune, indicando la categoria o sub categoria di interesse, pena l'esclusione dalla graduatoria;
3. Le richieste saranno inserite nella graduatoria dell'anno successivo a quello di presentazione.
4. Coloro che sono compresi nella graduatoria, al fine di poter permanere nella stessa, entro il 31 dicembre di ogni anno dovranno dare conferma scritta, pena la cancellazione.



5. In relazione alle cause di esclusione di cui al precedente articolo 32 l'Ufficio Porto provvederà ai conseguenti riscontri del caso e a depennare dalla graduatoria i relativi nominativi.
6. Entro il 31 marzo di ogni anno, l'Ufficio Porto aggiorna, con riferimento alle richieste e alle cause di esclusione e incompatibilità, la *Graduatoria Annuale*, suddivisa per ogni categoria e relative subcategorie di appartenenza, sulla base del regolamento vigente e la rende pubblica sul sito Web istituzionale del Comune.

Art. 47 – ASSEGNAZIONE DEGLI ORMEGGI STANZIALI

1. Il Responsabile dell'Ufficio Porto comunica l'avvenuta assegnazione al richiedente a mezzo PEC ovvero con raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. Qualora entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione non venga confermata l'accettazione da parte dell'assegnatario, il medesimo verrà considerato rinunciataro e cancellato dalla corrispondente lista di attesa.
3. Alla conferma dell'accettazione, da dare a mezzo PEC o raccomandata A/R, l'assegnatario dovrà allegare:
 - a) Documento di identità in corso di validità;
 - b) Autocertificazione della residenza;
 - c) Polizza assicurativa RC;
 - d) Foto dell'imbarcazione/natante;
 - e) Licenza di navigazione (se immatricolata);
 - f) Dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante le caratteristiche del natante e la proprietà dello stesso, corredato da certificato di omologazione e certificato d'uso del motore;
 - g) Certificato di sicurezza (se previsto);
 - h) ricevuta di pagamento della tariffa annua.
4. Qualora i dati riportati sui documenti dovessero risultare discordanti da quelli indicati nella documentazione prodotta al momento dell'assegnazione, l'assegnazione del posto barca sarà revocata con effetto immediato e l'unità che occupa il posto dovrà subito essere rimossa, fermo restando l'applicazione delle eventuali ulteriori sanzioni e provvedimenti conseguenti.
5. Con l'accettazione dell'assegnazione, l'assegnatario accetta implicitamente tutte le norme, nessuna esclusa, contenute nel presente Regolamento.
6. Ogni utente dovrà sottoscrivere, prima di occupare il posto di ormeggio, il relativo contratto predisposto dall'Ufficio Porto.

Art. 48 – DURATA DELLA CONCESSIONE DEGLI ORMEGGI STANZIALI ASSEGNATI

1. La durata della concessione è stabilita in anni 1 (uno) con scadenza al 31 dicembre dell'anno di riferimento.
2. La concessione annuale è rinnovata automaticamente, salvo disdetta scritta da parte dell'assegnatario, così meglio regolamentata dal successivo art. 50.
3. In caso di giusta e fondata motivazione *il Comune di Bordighera*, potrà entro il 15 dicembre dell'anno di riferimento, dare *motivata* disdetta *della concessione*. L'assegnatario, destinatario del provvedimento, dovrà provvedere alla rimozione dell'unità nautica. In caso di inadempimento, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria, provvederà il Comune, a spese dell'Assegnatario decaduto, fatta salva l'applicazione della sanzione di cui all'art. 100 per ormeggio abusivo.
4. Il rinnovo annuale della concessione per l'ormeggio stanziale, sarà confermato, solo a *seguito della verifica dell'avvenuto pagamento del canone annuo di cui al successivo art. 49*.



Art. 49 – CANONE ANNUO ORMEGGI STANZIALI

1. Gli importi dei canoni annuali relativi agli ormeggi stanziali e delle tariffe dei transiti saranno stabiliti con apposita delibera di Giunta Comunale, la quale provvederà ad aggiornarli periodicamente e ogni qualvolta ne ravveda la necessità, in osservanza alle normative vigenti.
2. L'importo del canone annuo di ormeggio, verrà comunicato all'assegnatario dall'Ufficio Porto con lettera inoltrata a mezzo posta prioritaria, o se disponibile tra i dati dall'utente a mezzo mail o PEC.
3. Il Comune di Bordighera non risponde della mancata consegna della lettera o della mail. Sarà cura dell'assegnatario, accertarsi per tempo, in caso di paventato ritardo o mancata consegna, e richiedere all'ufficio del porto a mezzo pec bordighera@legalmail.it, un nuovo avviso di pagamento in modo da poter effettuare il pagamento entro il termine di cui appresso.
4. Il pagamento del corrispettivo relativo ai posti di ormeggio annuali dovrà avvenire con le modalità indicate al precedente articolo 34, **entro il 31 gennaio** di ciascun anno, **ovvero**, se festivo, entro il successivo primo giorno lavorativo.
5. In caso di inadempienza entro la data di cui sopra, il pagamento potrà essere effettuato entro il susseguente **10 febbraio** con l'applicazione di una penale pari al 20 % (venti per cento) dell'importo annuale dovuto; **NON saranno ammesse successive regolarizzazioni**.
6. Il mancato pagamento dell'importo richiesto entro il termine di cui *ai precedenti punti* 4 e 5 o il pagamento effettuato da un intermediario, comporterà indiscutibilmente la revoca del posto barca e l'unità nautica dovrà essere rimossa entro 10 giorni dalla comunicazione dell'Ufficio Porto.
7. Il Comune, inoltre, si riserva di esercitare le azioni per il recupero del credito e per la rimozione dell'unità se ancora presente in porto.
8. Per gli assegnatari di ormeggi stanziali è stabilito che, nulla è dovuto per le operazioni di alaggio e varo.

Art. 50 – RINUNCIA ORMEGGIO STANZIALE

1. Nel caso di rinuncia dell'assegnazione di un ormeggio stanziale, l'assegnatario dovrà comunicarlo **entro 31 ottobre dell'anno corrente**, tramite lettera inviata alla PEC del Comune di Bordighera indirizzo: bordighera@legalmail.it oppure all'ufficio protocollo del Comune di Bordighera in Via XX Settembre, 32 – 18012 – Bordighera.
2. Nel caso in cui:
 - a) la comunicazione di rinuncia pervenga oltre il termine sopra indicato, ma comunque **entro il 31 gennaio dell'anno successivo**, si applicherà una penale pari al 50% dell'importo corrispondente al canone annuo.
 - b) la comunicazione pervenga **oltre il giorno 31 gennaio dell'anno successivo**, il Comune di Bordighera, provvederà ad incamerare l'importo totale corrispondente al canone annuo.

La disdetta decorre, comunque, dal 1° gennaio dell'anno successivo.

A seguito del ricevimento della comunicazione di rinuncia, questo Comune provvederà a redigere apposito provvedimento di revoca e l'ormeggio tornerà nella disponibilità del soggetto gestore (Comune di Bordighera).

SEZIONE III B – DISCIPLINA DEGLI ORMEGGI STAGIONALI

Art. 51 – DISPOSIZIONI GENERALI

Il rispetto delle disposizioni generali di cui alla Sezione III e quelle di seguito riportate sono obbligatorie per chiunque, intenda richiedere l'assegnazione di un ormeggio temporaneo ovvero stagionale (nel periodo 1° maggio – 30 settembre) nel Porto di Bordighera sul Pontile F.



Art. 52 – DIMENSIONI DELLE UNITA' NAUTICHE

1. Potrà essere presentata istanza di ormeggio temporaneo *per unità nautiche* delle seguenti dimensioni:
 - Lunghezza fuori tutto metri 6,00;
 - Larghezza o baglio massimo metri 2,30.
2. Richieste per l'ormeggio stagionale di imbarcazioni di dimensioni superiori non saranno prese in considerazione.
3. Queste ultime potranno essere inserite in altra graduatoria per assegnazioni temporanee limitate al periodo di vacanza di imbarcazioni stanziali.

Art. 53 – NUMERO DEI POSTI

1. Gli ormeggi stagionali saranno collocati in corrispondenza del pontile galleggiante posto all'imboccatura del porto denominato pontile F con piazze d'acqua 6,50x2.40 m. (dimensione massima natante 6,00x2,30);
2. Con riferimento ai fronti di ormeggio disponibili, tenuto conto dei posti da riservare al "transito" ai sensi dell'art. 49-nonies comma 2 del D.Lgs. 171/2005 Codice della Nautica da Diporto, come modificato dal D.lgs. n° 229/2017, il numero di posti da destinare a ormeggio stagionale ammonta a n. 11 unità.
3. I posti barca stagionali disponibili per le moto d'acqua e jet ski ammontano a 4, rispettivamente in testa ai pontili galleggianti B, C, D ed F.

Art. 54 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La richiesta di assegnazione dell'ormeggio temporaneo deve essere compilata sull'apposito modulo predisposto dall'ufficio Porto e dovrà pervenire all'Ufficio Porto **esclusivamente** tramite l'Ufficio Protocollo del Comune o a mezzo pec all'indirizzo bordighera@legalmail.it.
2. La domanda dovrà essere obbligatoriamente corredata dai seguenti documenti:
 - a) carta di identità in corso di validità;
 - b) certificato di assicurazione (N.B. l'assicurazione deve essere stipulata dal proprietario *dell'unità nautica* richiedente l'ormeggio);
 - c) numero di identificazione CIN;
 - d) certificato di omologazione o certificato CE *dell'unità nautica*;
 - e) libretto o certificato del motore;
3. Il termine per la presentazione delle domande è fissato alle ore 12:00 del giorno 31 marzo dell'anno di riferimento; le istanze pervenute fuori tempo, se valide, verranno poste in fondo alla graduatoria secondo l'ordine di arrivo al protocollo.
4. Le modalità di cui sopra devono essere seguite anche da chi intende ormeggiare una moto d'acqua e/o jet ski.
5. Domande irregolari o incomplete, non potranno essere integrate successivamente e verranno escluse automaticamente.

Art. 55 - DURATA

1. Il periodo in cui è consentito l'ormeggio stagionale, va dal 1° maggio al 30 settembre di ogni anno.
2. Nel periodo invernale, e comunque dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno *non potranno essere assegnati ormeggi stagionali e temporanei sul pontile F*, per ragioni di sicurezza.
3. La durata dell'ormeggio stagionale è determinata da un minimo di 30 giorni consecutivi fino ad un massimo di 90 giorni consecutivi.



Art. 56 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. La formazione della graduatoria avverrà presso un ufficio della sede Comunale, di norma entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione delle domande.
2. Alle istanze prevenute, regolarmente protocollate, escludendo quelle irregolari o incomplete, verrà assegnato un numero progressivo, da 1 ad enne, secondo l'ordine di arrivo.
3. La formazione della graduatoria avverrà con l'utilizzo del programma di generazione di numeri casuali, normalmente utilizzato dall'Ufficio Gare del Comune di Bordighera.
4. Il 50% dei posti disponibili, sarà riservato ai residenti nel Comune di Bordighera, con arrotondamento per eccesso
5. Dell'esito della predetta procedura verrà redatto apposito verbale.

Art. 57 – ASSEGNAZIONE

1. In relazione all'esito della graduatoria verranno effettuate le assegnazioni nel limite del numero dei posti barca disponibili lungo il pontile galleggiate F, al netto di quelli da adibire al transito.
2. L'assegnatario non potrà "sub-locare" il posto assegnato o cedere a noleggio a terzi *l'unità nautica*, pena la **decadenza** immediata del posto barca senza che possa essere **pretesa** la restituzione della eventuale somma residua.
3. L'ufficio porto potrà assegnare, con riferimento alla graduatoria formata, ulteriori posti barca temporanei in relazione alle vacanze degli ormeggi stanziali che potrebbero verificarsi, fermo restando il mantenimento del numero minimo di ormeggi da destinare al transito.
4. Si riserva di non procedere all'assegnazione per motivi di sicurezza o altro genere.

Art. 58 – TARIFFE

Per la determinazione del corrispettivo dell'ormeggio stagionali e temporanei o transiti, verranno applicate le vigenti tariffe giornaliere regolarmente approvate con deliberazione della Giunta Comunale. L'importo complessivo (importo giornaliero **moltiplicato** x numero di giorni) costituisce la base imponibile da assoggettare all'imposta sul valore aggiunto. Gli importi sono calcolati in base alle dimensioni delle piazze d'acqua assegnate.

Per gli ormeggi stagionali, si stabilisce che in caso di utilizzo degli scivoli per varo e alaggio, alla corrispondente quota del transito, sarà aggiunto l'importo per tali servizi.

Art. 59 - PAGAMENTO

1. Il pagamento della tariffa dovrà essere effettuato anticipatamente **entro e non oltre 15 giorni** dal ricevimento della comunicazione scritta da parte di questo Comune, dell'assegnazione dell'ormeggio stagionale. In caso di mancato adempimento a quanto sopra indicato, si procederà ad assegnare ad altro soggetto – riserva, il posto di ormeggio stagionale, che dovrà provvedere al pagamento della tariffa **entro e non oltre 5 giorni** della comunicazione scritta da parte di questo Comune, dell'assegnazione dell'ormeggio di cui trattasi.

Le modalità di pagamento sono stabilite dal precedente articolo 34 del presente Regolamento.

2. In caso di rimozione della unità nautica prima della scadenza del termine accordato, non verrà riconosciuto alcun rimborso dal canone già versato.

Art. 60 – ORMEGGI TEMPORANEI PER ASSOCIAZIONI SPORTIVE

1. Nel caso in cui vi siano richieste di assegnazioni temporanee di associazioni sportive o di pubblica utilità, attinenti ad attività marinara, il Comune, mediante atto di indirizzo dell'Amministrazione Comunale, nell'ambito della disponibilità, potrà assegnare a titolo gratuito un posto di ormeggio, da utilizzare per le sole attività istituzionali dell'associazione, senza fini di lucro o commerciali di sorta, escluso ogni uso privato pena la revoca, per un periodo di pari durata a quello della concessione dell'attuale gestore.
2. L'istanza di assegnazione da parte delle Associazione sportive dovrà essere corredata dalla seguente documentazione: affiliazione in corso in validità a Federazioni, enti di promozione,



discipline associate, ecc.; Certificato in corso di validità di Iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.

3. A compensazione dell'assegnazione gratuita del posto di ormeggio da parte del Comune, la società interessata dovrà mettersi a disposizione, con il proprio natante e personale adeguato a titolo gratuito, per quelle che saranno le attività programmate dall'Amministrazione Comunale, da disciplinare con apposita convenzione quali a titolo esemplificativo: "Sport in Porto", "Per Amore per il Mare", ecc..., ed in caso di mareggiate, al fine di rimuovere i detriti flottanti che le correnti trasportano all'interno del porto, oltre che in caso di necessità, per interventi urgenti legati alla gestione del porto e delle attività ad esso connesse.
4. L'Associazione assegnataria dell'ormeggio, al fine di mantenere l'assegnazione gratuita, dovrà entro il termine del **31 dicembre** di ogni anno, inoltrare formale manifestazione di interesse a mantenere l'ormeggio, impegnandosi a rispettare quanto indicato al punto 2.
5. *L'unità nautica* dovrà essere intestata all'associazione/club e dovrà essere regolarmente assicurata. Il certificato assicurativo in corso di validità *dell'unità nautica* o del motore dovrà essere consegnato all'Ufficio Porto.
6. E' facoltà del Gestore del Porto (Comune di Bordighera), qualora se ne ravvisasse motivata necessità ed esigenza, oppure qualora venisse accertato, che l'Associazione assegnataria sia inadempiente a quanto stabilito dal presente articolo, la revoca dell'assegnazione dell'ormeggio gratuito.
7. Nel provvedimento di revoca saranno indicati i termini per l'allontanamento *dell'unità nautica*.

Nel caso di mancata osservanza dei termini indicati in detto provvedimento, la permanenza *dell'unità nautica* all'interno del porto verrà considerato ormeggio abusivo e soggetto all'applicazione delle sanzioni di cui al successivo articolo 100.

Art. 61 – ORMEGGI TEMPORANEI PER ATTIVITA' DI LOCAZIONE

1. il Comune stabilisce di riservare due posti da destinare ad operatori nautici in possesso dei relativi requisiti professionali (apposita iscrizione alla CCIAA) per la locazione di *unità nautiche* di dimensione massima 6,00x2,30 metri.
2. In tale evenienza i due posti verranno assegnati previa pubblicazione di manifestazione di interesse; le tariffe a base d'asta, con sole offerte in aumento, saranno rese note contestualmente alla pubblicazione del bando.
3. Il servizio di locazione in genere, potrà essere svolto solo da soggetti in regola con tutti i requisiti ed adempimenti previsti dalle normative vigenti in materia (codice della nautica da diporto e codice della navigazione etc.).

SEZIONE III C - DISCIPLINA DEI POSTI A TERRA UNITA' CARRELLATE

Art. 62 – POSTI A TERRA UNITA' CARRELLATE

Il rispetto delle disposizioni generali di cui alla Sezione III e quelle di seguito riportate sono obbligatorie per chiunque, intenda richiedere l'assegnazione di un Posto a Terra per unità carrellata nel Porto di Bordighera.

Art. 63 – DIMENSIONI DELL'UNITA' CARRELLATA

Le dimensioni massime della piazza per le unità carrellate sono 5,00x 1,80 con dimensioni del carrello/natante di 5,00 metri (compreso gancio di traino) x 1,80 metri.

Non saranno ammessi carrelli/natanti di maggiori dimensioni.

Art. 64 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La richiesta di assegnazione del Posto a Terra deve essere compilata sull'apposito modulo predisposto dall'ufficio Porto e dovrà pervenire all'Ufficio Porto **esclusivamente** tramite



l'Ufficio Protocollo del Comune o a mezzo pec all'indirizzo bordighera@legalmail.it e dovrà pervenire entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello per cui viene richiesto il posto.

Solo per l'anno solare 2024, la domanda dovrà pervenire entro il 30.03.2024 e l'assegnazione avrà una durata di mesi 7 (sette) con decorrenza dal 01.06.2024 fino al 31.12.2024 (norma transitoria).

2. La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:
 - a) carta di identità in corso di validità;
 - b) certificato di assicurazione (N.B. l'assicurazione deve essere stipulata dal proprietario del natante richiedente l'ormeggio);
 - c) certificato di omologazione o certificato CE del natante;
 - d) libretto o certificato del motore o dichiarazione di potenza.
3. Domande irregolari o incomplete verranno escluse automaticamente.

Art. 65 – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

1. La graduatoria verrà formata in base all'ordine di arrivo al protocollo del Comune di Bordighera.
2. La graduatoria verrà aggiornata ogni anno e pubblicata entro il 31 dicembre sul sito web istituzionale del Comune (entro il 15 maggio per il solo anno 2024).
3. l'istanza per la conferma al mantenimento nella graduatoria per l'anno successivo dovrà essere presentata entro il 30 novembre; la mancata presentazione della conferma comporta l'eliminazione dalla graduatoria.

Art. 66 – ASSEGNAZIONE

1. In relazione all'esito della graduatoria verranno effettuate le assegnazioni nel limite del numero dei posti a terra disponibili.
2. L'assegnazione verrà comunicata con PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno. La mancata conferma dell'accettazione entro dieci giorni dalla data di ricezione della comunicazione equivarrà a rinuncia e l'assegnazione proseguirà seguendo la graduatoria.
3. L'assegnazione verrà formalizzata con scrittura privata tra il Funzionario delegato del Comune di Bordighera ed il concessionario.

Art. 67 – DURATA

1. La durata della concessione è stabilita in anni uno, con decorrenza dal 01 gennaio e con scadenza al 31 dicembre dell'anno di riferimento (dal 01.06.2024 al 31.12.2024 solo per l'anno solare 2024 - norma transitoria).
2. La concessione si intende rinnovata per l'anno successivo, e fino ad un massimo di quattro anni, qualora non venga formulata disdetta da una delle parti entro 60 (sessanta) giorni dalla scadenza.
3. In caso di disdetta, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, il concessionario dovrà provvedere alla rimozione dell'unità carrellata; in caso di inadempimento provvederà il Comune senza ulteriori comunicazioni, a spese del concessionario uscente.
4. Il Comune è manlevato da ogni responsabilità in merito ad eventuali danni arrecati per la rimozione d'ufficio.

Art. 68 – TARIFFE

Per la determinazione del corrispettivo del Posto a Terra verranno applicate le tariffe regolarmente approvate con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 69 – PAGAMENTO

1. Il pagamento del canone annuo dovrà essere effettuato in unica soluzione entro il termine imposto; non sono previste proroghe né rateizzazioni.



2. Le modalità di pagamento sono stabilite dal precedente articolo 34 del presente Regolamento.
3. Il mancato pagamento entro il termine specificato comporterà la revoca dell'assegnazione; conseguentemente l'unità carrellata dovrà essere allontanata dal Porto.
4. In caso di rimozione della unità carrellata prima della scadenza della concessione, non verrà riconosciuto alcun rimborso dal canone già versato.

Art. 70 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

1. I natanti (derive, battelli pneumatici, ecc.) dovranno essere posizionati su unità carrellate o analoghe strutture, in maniera da garantire ogni condizione di sicurezza e non dovranno occupare uno spazio superiore a quello assegnato (5,00x1,80 metri) e dovranno essere assicurati annualmente con polizza RC anche per danni a terzi.
2. Il carrello dovrà essere del tipo omologato e conforme alle disposizioni contenute con il Codice della Strada.
3. I natanti dovranno essere mantenuti in perfetto ordine e decoro, in caso fosse riscontrato uno stato di abbandono l'Ufficio potrà richiedere all'assegnatario la corretta manutenzione che dovrà avvenire entro 10 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta; l'inadempimento comporterà la revoca del posto a terra.
4. E' vietato lasciare qualsiasi oggetto all'interno dei natanti, specie se classificati infiammabili; il Concessionario non risponderà in caso di furto o per danni a persone o cose cagionati dall'inosservanza del presente comma.
5. Gli assegnatari potranno utilizzare gli scivoli per alaggio e varo senza oneri aggiuntivi. Le operazioni di alaggio e varo dovranno avvenire con la massima cautela ed ogni precauzione.
6. Non è consentito agli assegnatari di posti a terra di occupare posti di ormeggio all'interno del Porto siano essi dichiarati "ormeggio temporaneo" o "transito". L'inosservanza di tale disposizione comporterà l'applicazione delle sanzioni previste per l'ormeggio abusivo e la revoca dell'assegnazione del Posto a Terra.

SEZIONE III D – DISCIPLINA DEI TRANSITI

Art. 71 – TRANSITI

1. Le procedure per l'assegnazione dei posti barca per le unità in transito sono stabilite dall'art. 3 del citato Regolamento di Sicurezza del Porto di Bordighera e dall'Ordinanza n. 24 in data 21.05.2018 – "disciplina dell'ormeggio delle unità al transito negli approdi turistici del Circondario Marittimo di Sanremo" e, ss.ii.mm..
2. Il numero dei posti da destinare al transito, in relazione alla capacità del Porto e ai sensi dell'art. 49-nonies comma 2 del D.Lgs. 171/2005 Codice della Nautica da Diporto, come modificato dal D.lgs. n°229/2017, ammontano a n. 16 unità.
3. Il personale dell'Ufficio Porto, su apposito software registrerà i dati dell'unità nautica, del proprietario, l'assicurazione, la provenienza e la destinazione, il numero dei passeggeri, la data di arrivo e di partenza; le tariffe sono dettate da apposito provvedimento dell'Organo competente.
4. Il corrispettivo dovrà essere pagato anticipatamente, con le modalità previste dal presente Regolamento.
5. I dati di cui al comma 3 saranno messi a disposizione dell'Autorità Marittima.
6. Le unità da diporto in transito verranno dislocate in relazione alle loro dimensioni, lungo il pontile "F" ovvero altri posti di ormeggio resi temporaneamente vacanti dagli assegnatari.

Le dimensioni massime unità nautiche consentite per i transiti sono: lunghezza massima mt.14,50 x larghezza massima o baglio mt.4,50; fa eccezione il Pontile "F", sul quale possono



essere ormeggiate unità nautiche di dimensioni massime lunghezza fuori tutto metri 6,00; larghezza o baglio massimo metri 2,30.

7. La durata dello stazionamento in porto per transito non può essere superiore a 72 ore (3 giorni), rinnovabili per un ulteriore periodo di pari durata nei casi di avaria all'unità, salvo che la permanenza oltre tali termini non sia giustificata da ragioni di sicurezza della navigazione.
8. L'ormeggio per le unità da diporto in transito o che approdano rifugio è gratuito per un tempo massimo fino alle 4 ore, nella fascia oraria dalle 9:00 alle 19:00 e per non più di tre ormeggi nell'arco di ciascun mese.
9. Le unità in transito dovranno lasciare l'ormeggio entro le ore 10.00 del giorno stabilito per la ripartenza. Il ritardo in queste operazioni comporta automaticamente l'addebito della tariffa giornaliera prevista. Se il ritardo persiste, l'ormeggio verrà considerato a tutti gli effetti abusivo con conseguente applicazione delle sanzioni di cui all'art. 100. L'inadempimento verrà comunicato all'Autorità Marittima per le eventuali azioni di competenza.
10. Alle unità che usufruiscono di ormeggi per il transito non è consentito produrre successive istanze di ormeggio se non siano trascorsi almeno 7 giorni dalla data in cui hanno liberato l'ormeggio.
11. In caso di disponibilità di posti d'ormeggio o posti barca resi vacanti temporaneamente dall'assegnatario, qualora non si precluda la sicurezza, nel periodo maggio – settembre, è data facoltà all'Ufficio Porto di assegnare temporaneamente e fino ad un massimo di 90 giorni ormeggi ad unità da diporto. Tale arco temporale potrà estendersi a giorni 120 giorni per il restante periodo dell'anno, ottobre – aprile, escluso gli ormeggi della banchina "F". L'ormeggio di *unità nautiche* da parte di operatori nautici, loro clienti o altri soggetti, in attesa di rimessaggio o altra destinazione potrà avvenire, nel limite della disponibilità dei posti, per un massimo di tre giorni, dietro pagamento del relativo corrispettivo alle tariffe stabilite per gli ormeggi temporanei.
12. Il Comune si riserva la facoltà di negare l'assegnazione di un posto di ormeggio in transito alle unità nautiche non in regola con quanto disposto dal citato Regolamento di sicurezza del porto di Bordighera o in caso di mancanza di posto barca adeguato alle dimensioni dell'imbarcazione.
13. Gli assegnatari di Posto Barca a Terra non possono avvalersi dell'ormeggio in transito.

SEZIONE III E – ALAGGIO E VARO DI ALTRE UNITA' NAUTICHE

Art. 72 – ALAGGIO E VARO IMBARCAZIONI

1. Il varo di unità carrellate, di proprietà di soggetti non assegnatari di posto barca, è consentito previa autorizzazione e pagamento, anche in termini di abbonamento annuo, della tariffa approvata con Deliberazione della Giunta Comunale.
2. Alla richiesta di autorizzazione il diportista/operatore nautico dovrà allegare i documenti identificativi dell'unità nautica, copia dell'assicurazione dell'unità nautica, del documento di identità, codice fiscale.
3. Le unità nautiche dovranno essere assicurate e trasportate a mezzo di carrelli omologati ed in regola con le vigenti normative nel rispetto del Codice della Strada.
4. Le operazioni di alaggio e varo dovranno avvenire nella massima sicurezza ed esclusivamente in orari diurno con luce naturale, non in orari notturni.
5. Gli abbonati avranno diritto al dispositivo di accesso in porto, per le sole operazioni di varo e alaggio del natante, prestando una cauzione di € 50,00 (cinquanta euro) con le modalità di cui all'articolo 34 al termine del periodo concesso il dispositivo dovrà essere restituito all'ufficio Porto, in caso di inadempimento la cauzione verrà trattenuta dal Comune; il dispositivo verrà comunque disattivato.



6. E' vietato cedere a terzi il dispositivo di accesso in porto, in caso di inadempimento il dispositivo verrà ritirato e l'abbonamento annullato senza rimborso alcuno dell'eventuale periodo di mancato utilizzo; sono fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 100.
7. E' vietato ormeggiare l'unità nautica all'interno del porto in corrispondenza di qualsiasi posto di ormeggio, parcheggiare il mezzo di trasporto ed il carrello all'interno del porto successivamente alle operazioni di varo.
8. L'operatore nautico che effettua il varo di unità nautica assegnataria di posto barca è tenuto a comunicarlo con un anticipo di almeno sette giorni all'Ufficio Porto a mezzo mail/PEC.

Alla comunicazione dovranno essere allegati i documenti *dell'unità nautica*.

Dal confronto di tali documenti con quelli relativi all'assegnazione originaria, l'ufficio autorizzerà o meno il varo dell'unità nautica.

In caso di inosservanza delle predette disposizioni l'operatore nautico è soggetto alla sanzione prevista dal successivo articolo 100 del presente regolamento.

Per tutto quanto non indicato vedasi anche art. 9 del Regolamento di sicurezza del Porto di Bordighera

SEZIONE IV – OCCUPAZIONE DEL POSTO DI ORMEGGIO ASSEGNATO

Art. 73 – CAMBIO BARCA

1. Il cambio dell'unità nautica potrà essere concesso, tramite domanda scritta dell'interessato, esclusivamente nei limiti della categoria e delle sottocategorie di appartenenza.
2. L'istanza dovrà essere presentata con le modalità riportate all'articolo 33 compilando l'apposito modulo predisposto dall'Ufficio Porto.
3. L'autorizzazione al cambio di unità è rilasciata per iscritto dal Responsabile dell'Ufficio Porto;
4. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla corresponsione della somma di € 50,00 (cinquanta/00), quali spese di istruttoria e diritti di segreteria.
5. Il cambio *dell'unità nautica* deve avvenire entro tre mesi dal rilascio dell'autorizzazione, pena la decadenza della stessa; non sono ammessi rimborsi delle somme corrisposte.
6. Il cambio barca effettuato senza richiesta e/o non formalmente autorizzato comporterà la revoca dell'assegnazione del posto barca anche se le dimensioni massime *della nuova unità nautica* risultassero uguali o inferiori a quelle del precedente autorizzato.
7. Non sono concessi cambi barca provvisori dell'imbarcazione principale a seguito di avarie o per qualsiasi altra motivazione, che comportano l'allontanamento temporaneo della stessa unità nautica dal Porto, *se non debitamente autorizzati*.

Art. 74 – ASSENZA – VACANZA

1. Ogni assegnatario che, per qualsiasi motivo (crociera, rimessaggio, alaggio per lavori etc.), intenda lasciare libero il posto barca per più di 48 (quarantotto) ore dovrà comunicare la durata dell'assenza all'Ufficio Porto del Comune; la comunicazione, potrà avvenire anche attraverso il modulo appositamente predisposto dall'ufficio, ovvero altre forme di comunicazione, atte ad informare in modo certo, l'ufficio porto in merito alle date di partenza e presunto ritorno in porto dell'unità nautica di riferimento.
2. L'assegnatario dovrà indicare la prevista durata dell'assenza e la data di rientro. Dovrà altresì comunicare con almeno 3 giorni d'anticipo la data del rientro se diversa da quella inizialmente comunicata.
3. Il Comune di Bordighera potrà disporre del posto barca lasciato libero, senza nessun diritto a rimborsi economici del titolare del posto barca.



4. In caso di rientro anticipato senza previa comunicazione di cui al precedente comma 2, il Comune di Bordighera non sarà tenuto a liberare il posto barca, se nel frattempo occupato, né ad alcun rimborso.
5. Nel periodo di vacanza o rimessaggio dell'imbarcazione "autorizzata", l'assegnatario non potrà ormeggiare altro natante, anche se di sua proprietà.
6. Non sono consentite assenze per qualsiasi motivo (rimessaggio, demolizioni, sostituzioni ecc.) di durata superiore ai 12 mesi consecutivi, prorogabili di ulteriori 6 mesi dietro presentazione di motivata e documentata giustificazione. Trascorsi tali termini, il posto di ormeggio assegnato verrà revocato.
7. In caso di mancata comunicazione della vacanza o rimessaggio, ed accertata presenza di un natante diverso da quello "autorizzato", l'assegnazione del posto barca verrà revocata con effetto immediato.
8. La mancata comunicazione dell'assenza/vacanza del posto comporterà l'applicazione delle penali previste al successivo articolo 100 e, in caso di recidiva, la revoca del posto barca.
9. Imbarcazioni in stato di abbandono e/o in stato di inefficienza devono essere allontanate dal Porto e rimessate entro e non oltre 12 mesi.

SEZIONE V – VENDITA, SUCCESSIONE, COMPROMIETÀ DELLE UNITÀ NAUTICHE

Art. 75 – VENDITA

1. La vendita totale delle unità assegnataria non trasferisce in alcun caso all'acquirente il diritto di occupare il posto di ormeggio medesimo, anche se il venditore non intende più occuparlo.
2. La vendita o cessione di cui sopra dovrà essere immediatamente comunicata con le modalità di cui all'articolo 33.
3. In caso di vendita o cessione dell'imbarcazione, l'assegnazione del posto barca verrà revocata e l'unità nautica dovrà essere rimossa entro sette giorni dall'avvenuta cessione.

Art. 76 – SUCCESSIONE

1. In caso di decesso dell'assegnatario del posto barca, il subentro nell'assegnazione del posto barca e fino alla scadenza della concessione, è consentito ai soli eredi che siano legati al soggetto deceduto da rapporto di coniugio o parentela entro il primo grado (coniuge, figli, fratelli, sorelle, ecc). Questi dovranno comunicare la volontà di subentro all'Ufficio Porto del Comune, con lettera raccomandata o a mezzo PEC entro tre mesi dalla data di decesso, decorso tale tempo, in assenza di comunicazione, la concessione verrà revocata.
2. In caso di conferma, l'Ufficio Porto predisporrà la documentazione per la sottoscrizione del relativo nuovo contratto.
3. Nel caso in cui non sussistesse alcun erede secondo la disposizione del comma 1 o se questo fosse già assegnatario di posto d'ormeggio nel porto di Bordighera, l'assegnazione verrà revocata. Entro lo stesso lasso di tempo di tre mesi dal decesso, l'unità nautica dovrà essere rimossa a cura e spese degli eventuali successivi aventi causa e, in caso di inadempimento, provvederà il Comune d'ufficio a loro spese.
4. A seguito di decesso, il mancato pagamento del canone annuo entro il termine stabilito potrà essere oggetto di proroga non superiore a mesi 6 dalla data del decesso; unitamente al canone dovrà essere corrisposta anche la penale del 20% del canone annuo. In caso di ulteriore ritardo o di mancato pagamento delle somme dovute si provvederà alla revoca del posto barca.
5. Il subingresso dell'erede non modifica la scadenza della concessione iniziale.

Art. 77 – VENDITA DELL'UNITÀ NAUTICA COMPROMIETÀ E SUBENTRO

Ai soli fini del mantenimento del posto barca dovranno essere rispettate le seguenti disposizioni:



1. La vendita potrà avvenire, per non meno di 12 carati, mediante la costituzione di una proprietà tra assegnatario e acquirente da stipulare:
 - a) con atto notarile se si tratta di imbarcazione o natante immatricolati;
 - b) con scrittura privata se si tratta di natante non immatricolato,e dovranno riportare tutti i dati identificativi e dimensionali dell'imbarcazione/natante e del relativo motore.
2. La vendita, finalizzata al subentro, non potrà avvenire a favore di soggetto già assegnatario o proprietario di altro posto barca.
3. La vendita parziale di cui sopra, dovrà essere comunicata all'ufficio porto, allegando copia dell'atto notarile o della scrittura privata, se si tratta di natante non immatricolato, come sopra citato, entro 15 giorni dalla sua stipula.
4. Qualora l'unità assegnataria, venga venduta per almeno 12 carati, l'acquirente avrà diritto di usufruire del posto di ormeggio unitamente al venditore.
5. Il venditore resterà l'unico responsabile e l'unico referente per il Comune di Bordighera, salvo presentazione di apposita procura notarile in favore dell'acquirente proprietario.
6. Non è consentita la vendita di quote inferiore a 12 carati; l'inosservanza di tale disposizione comporta la revoca del posto barca.
7. Decorsi due anni (24 mesi), dall'avvenuto acquisto dei primi 12 carati, l'acquirente può provvedere all'acquisto dei residui 12 carati, mediante stessa procedura di cui al p.to 1, che dovrà essere comunicata all'ufficio porto, allegando copia dell'atto notarile o della scrittura privata, se si tratta di natante non immatricolato, come sopra citato, entro 15 giorni dalla sua stipula e avrà diritto all'intestazione, quale assegnatario del posto di ormeggio.
8. Il sub ingresso avverrà previa verifica da parte dell'Ufficio Contratti del Comune di Bordighera del possesso dei requisiti di ordine generale per la contrattazione con la Pubblica Amministrazione. L'Ufficio Porto acquisito il parere favorevole da parte dell'Ufficio Contratti concluderà l'istruttoria con la stipula del contratto: In caso di esito sfavorevole, l'Ufficio Porto pronuncerà il diniego del sub ingresso nell'assegnazione e procederà alla revoca dell'assegnazione e l'imbarcazione dovrà essere allontanata dal porto.
9. In caso di riscontro positivo, il nuovo potenziale assegnatario dovrà presentare all'ufficio protocollo del Comune di Bordighera, l'atto notarile o della scrittura privata, se si tratta di natante non immatricolato, di acquisto dell'unità nautica corredato dai documenti dell'unità nautica – ed al pagamento di una quota “una tantum”, definita con deliberazione della giunta comunale in funzione delle categorie delle imbarcazioni.
10. Con la cessione degli ulteriori 12 carati l'assegnatario iniziale perde ogni diritto circa il posto barca.
11. Il contratto di subingresso non potrà essere stipulato in caso di difformità o irregolarità della documentazione relativa all'imbarcazione rispetto a quella dell'originaria assegnazione e l'unità nautica dovrà essere rimossa dal Porto; il relativo posto resterà disponibile per eventuali nuove assegnazioni.
12. Il sub ingresso non modifica la scadenza della concessione iniziale.
13. A seguito della regolarizzazione della procedura di subentro, per il nuovo assegnatario, è **assolutamente vietato** per i successivi cinque (5) anni, dall'avvenuto totale acquisto dell'unità nautica cedere l'unità acquistata; l'acquirente (al cento per cento) nuovo assegnatario, decadrà immediatamente dall'assegnazione nel caso di cessione nei cinque anni successivi anche di parte dei carati dell'unità acquistata. Contestualmente il nuovo assegnatario verrà cancellato dalle liste d'attesa ove fosse presente. Il venditore, infine, oltre a non poter essere più assegnatario di un nuovo posto di ormeggio per cinque anni, verrà immediatamente cancellato dalle liste di attesa ove fosse presente.



Qualora l'ormeggio venga assegnato originariamente a due o più soggetti comproprietari dell'unità, essi continueranno ad avere il diritto di occupare l'ormeggio fintanto che, almeno 12 (dodici) carati dell'unità, rimangono di loro proprietà o di almeno di uno di essi.

SEZIONE VI – RESPONSABILITA' CIVILE

Art. 78 – INCIDENTI – DANNI - EMERGENZE

1. Dei danni derivati da avverse condizioni meteo marine, da deficienze di ormeggio e da qualsiasi altra causa, ne risponde il proprietario dell'unità che ha cagionato i danni medesimi.
2. Il Comune non potrà essere in alcun modo ritenuto responsabile di eventuali danni a persone e/o cose causati da rotture di pendini/cime di ormeggio o da un non corretto ormeggio dell'unità, fatta eccezione per la rottura di bitte, anelli di ormeggio o catena madre.
3. Per motivi di sicurezza e/o di emergenza gli addetti dell'Ufficio Porto, nonché il personale delle Autorità Marittima, Miliari o facenti parte delle Forze di Polizia ed Ordine Pubblico, operatori nautici incaricati, sono autorizzati a salire a bordo delle unità da diporto all'ormeggio, anche in assenza dell'armatore o un suo rappresentante incaricato, per assicurare gli ormeggi, spostando, per quanto possibile, cime e catene, a spese dell'utente.

SEZIONE VII – NAVIGAZIONE, MANOVRE E ORMEGGI

Art. 79 – MANOVRE

Tutte le manovre eseguite all'interno del Porto devono essere effettuate nella piena osservanza delle disposizioni impartite dal Comune e dall'Autorità Marittima, i quali possono disporre il movimento e gli spostamenti di ormeggio che si appalesino necessari in caso di emergenza o per particolari motivate esigenze connesse con l'operatività del Porto.

Art. 80 – NAVIGAZIONE

Ai sensi degli artt. 4 e 5 del citato Regolamento di sicurezza del porto di Bordighera, nell'ambito portuale la velocità massima consentita è di 3 (tre) nodi.

Art. 81 – ORMEGGI

1. Ai sensi dell'art. 7, lett. a) del citato Regolamento di sicurezza del porto di Bordighera, è vietato a tutte le imbarcazioni, in tutte le aree portuali, compreso l'interno della zona di mare delimitata dal cerchio avente raggio di 200 metri dal fanale rosso dell'imboccatura portuale, l'ancoraggio e lo stazionamento senza propulsione; esse devono fruire esclusivamente delle attrezzature di ormeggio installate dal Comune (catena madre bitte, anelli di ormeggio).
2. E' obbligo del diportista assegnatario e/o pescatore professionista effettuare le verifiche di vetustà delle cime dell'ormeggio lato banchina o pontile della propria unità nautica ormeggiata e all'occorrenza sostituirli a proprie spese.
3. Le unità nautiche hanno *facoltà* di ormeggiare la propria imbarcazione con prua in banchina o in banchina galleggiante, con doppio ormeggio a poppa e pendino unico con braga c.d. a "V".
4. E' obbligo del diportista assegnatario e/o pescatore professionista stipulare una polizza assicurativa anche per natanti o imbarcazioni prive di motore.
5. Gli assegnatari di posto d'ormeggio, armatori e/o proprietari di unità nautiche e pescatori professionisti, sono responsabili di ogni danno arrecato alle strutture e banchine portuali nel caso di rottura del proprio ormeggio cagionato da incuria o mancata manutenzione del proprio ormeggio, secondo quanto stabilito dal presente regolamento; il Comune provvederà – con rivalsa – all'intervento straordinario per la rottura della cima d'ormeggio prese nell'elica o nel bulbo, rotture di catene non accidentale, spostamento della catenaria, installazione di doppio ormeggio ivi compreso l'operatore subacqueo e relative forniture per la messa in sicurezza.



6. Ogni unità occupante un posto barca dovrà essere sempre ormeggiata con cime di idonee dimensioni e robustezza correlate alle dimensioni e alla stazza, dotate di molle ammortizzanti, *lato banchina o pontile galleggiate* ed avere in opera almeno tre parabordi per lato, con idonee caratteristiche.
7. Nel caso risultasse necessaria la rimozione e l'alaggio dell'unità dal posto barca, l'Ufficio Porto intimerà all'assegnatario di rimuovere l'unità stessa entro il termine ritenuto possibile. Qualora l'assegnatario non provveda nel termine stabilito, vi provvederà il Comune con totale addebito delle spese a carico dell'assegnatario. Il Comune rimane comunque manlevato da ogni responsabilità per danni che si potessero verificare durante le operazioni suddette.
8. Tutte le unità ormeggiate dovranno essere adeguatamente protette contro le corrosioni causate da correnti galvaniche, in modo da non recare danni ad altre unità stazionanti nei posti barca vicini, alle strutture portuali ed alle catenarie.
9. E' proibito l'impiego di gavitelli non autorizzati che saranno rimossi a spese dell'inadempiente.
10. Non è consentito apportare variazioni o comunque manomettere gli ormeggi, gli allacciamenti d'acqua o di elettricità o di altri servizi.
11. L'unità nautica dell'utente deve essere fornita di impianto di terra. Non sono collegabili imbarcazioni provviste di cavo a due conduttori.
12. L'allaccio alle prese delle colonnine elettriche deve essere eseguito con prolunghe dotate di conduttore di terra, spine idonee per uso esterno e rispondenti alle norme vigenti in materia.
13. Qualora si verifichi lo scatto degli apparecchi di protezione per difetto dell'impianto dell'utente, ovvero per sua trascuratezza, sarà addebitato all'utente stesso la somma di € 80,00 per l'intervento di ripristino da parte dell'elettricista del Comune.

SEZIONE VIII – PESCA PROFESSIONALE

Art. 82 – POSTAZIONI

Tenuto conto, per quanto possibile, delle direttive e criteri di salvaguardia della flotta peschereccia, approvati con DGR. n.1354 del 16.11.2007, considerato che il Porto di Bordighera è una struttura già esistente e che anche le aree demaniali hanno una loro destinazione, mentre le citate direttive sono ascrivibili e finalizzati a progetti di porti turistici o approdi o a progetti di utilizzo delle aree demaniali che interessino previsioni di attività di pesca professionale, si è stabilito che alle imbarcazioni per la pesca professionale sono assegnate, mediante regolare contratto di assegnazione, le postazioni e relative piazze d'acqua e aree a terra (calcolate ai sensi del Capitolo 4, p.to 4.2 delle citate direttive), indicate nella sotto riportata tabella e nella planimetria del porto allegata al presente Regolamento.

1. L'assegnazione dei posti di ormeggio ad unità della pesca professionale, muniti di regolare licenza, viene concessa – a seguito di apposita istanza del Proprietario/Armatore, da rivolgere al soggetto gestore – compatibilmente con la disponibilità di tali posti.
2. Pena l'inammissibilità, l'istanza di assegnazione dovrà essere corredata dalla copia della licenza di navigazione, del ruolino dell'equipaggio e della licenza di pesca in corso di validità.
3. Ai fini di massima tutela di tutti gli utenti portuali e della sicurezza in genere, all'istanza di assegnazione dovrà essere allegata altresì idonea polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, che copra i danni eventualmente cagionati durante lo stazionamento in porto, l'ormeggio, l'ingresso o l'uscita in porto dell'unità. La polizza dovrà essere rinnovata e mantenuta valida per l'intera durata dell'ormeggio.
4. L'istanza potrà essere presentata da singolo pescatore professionista o da cooperativa (o altro ente analogo a struttura associativa) di pescatori professionisti. Qualora la domanda sia presentata da cooperativa (o altro ente analogo), questa potrà indicare quale affidatario del posto barca esclusivamente il Proprietario/Armatore/Legale rappresentante dell'unità,

debitamente autorizzato e munito della documentazione di cui ai commi 2 e 3, che dovrà essere allegata.

5. Qualora il posto barca sia direttamente assegnato a singolo pescatore professionista – Proprietario/Armatore, in caso di decesso di quest'ultimo gli eredi o i legatari avranno facoltà di subentrare qualora presentino, entro 12 (dodici) mesi dalla data del decesso, apposita istanza corredata dalla documentazione di cui ai commi 2 e 3. Scaduto tale termine senza che sia stata presentata l'istanza con la relativa documentazione, il posto barca potrà essere assegnato a terzi, con conseguente obbligo dell'erede o legatario dell'unità interessata di rimuovere immediatamente quest'ultima, corrispondendo il canone per il periodo di occupazione a partire dalla data del decesso dell'assegnatario, con applicazione della rilevante tipologia di tariffa, diversa – qualora egli non sia intestatario di valida licenza per pescatore professionista – da quella riservata a questi ultimi.
6. Nell'ipotesi in cui la domanda di assegnazione sia stata presentata da cooperativa (o altro ente analogo) di pescatori professionisti, e il socio da questa indicato quale affidatario deceda, gli eredi o i legatari di questo potranno subentrare nel posto barca nei termini e con le modalità di cui al comma 5. In caso di mancato subentro dell'erede o del legatario, la cooperativa (o altro ente analogo) dovrà comunicare, entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma 5 (o dalla data antecedente in cui l'erede o il legatario abbia manifestato la rinuncia), il nuovo socio affidatario o, nell'ipotesi di omessa comunicazione di nuovo affidatario, provvedere essa stessa direttamente a corrispondere il canone relativo al posto barca di cui si tratta.

Art. 83 - UNITA' NAUTICHE

Ad oggi i posti di ormeggio disponibili per le unità della pesca professionale nel Porto di Bordighera, risultano essere n. 21 ed individuati come di seguito riportato, con le relative piazze d'acqua:

BANCHINA	POSTO BARCA	PIAZZA D'ACQUA (MT.)
FORANEA AREA A	PEA 01	16,00X5,45
	PEA 02	16,00X5,70
	PEA 03	16,00X5,35
	PEA 04	16,00X5,00
	PEA 05	16,00X5,00
	PEA 06	16,00X4,50
	PEA 07	16,00X4,00
SOTTOFLUTTO AREA F	PEF 01	10,00X3,40
	PEF 02	10,00X3,90
	PEF 03	10,00X3,45
	PEF 04	10,00X3,80
	PEF 05	10,00X3,40
	PEF 06	10,00X3,50
	PEF 07	10,00X3,40
	PEF 08	10,00X3,20
	PEF 09	7,00X3,20
	PEF 10	7,00X3,00
	PEF 11	7,00X3,05
	PEF 12	7,00X3,15
	PEF 13	7,00X3,35
	PEF 14	7,00X2,90

Art. 84 – UNITA' DI APPOGGIO

1. Le unità nautiche di cui sopra, non risultano dotate di unità di appoggio.



2. Qualora fosse necessario l'utilizzo dell'unità di appoggio dovrà essere richiesta apposita autorizzazione all'ormeggio.
3. L'eventuale autorizzazione verrà rilasciata, in funzione della disponibilità di posti barca riservati alla pesca, previa acquisizione di nulla osta / parere dell'Autorità Marittima.

Art. 85 – DIVERGENTI

Ai fini della sicurezza della navigazione **non è consentito** alle unità da pesca entrare in porto, ormeggiare e stazionare con i divergenti esterni al motopeschereccio.

Art. 86 – MATERIALI E ATTREZZATURA

1. Il Comune di Bordighera nell'ottica del decoro dell'area mette a disposizione una scaffalatura entro cui, nel limite della capienza, dovranno essere riposte le attrezzature da pesca (es. reti da posta, strascico, palangari, calamenti) che dovranno riportare, per il loro riconoscimento, in modo ben visibile ed indelebile, il numero che sarà assegnato dal Concessionario di concerto con l'Autorità Marittima; materiale sovrabbondante e/o non più utilizzabile (attrezzature e reti dismesse ecc.) dovrà essere smaltito secondo le vigenti norme ambientali ed allontanato dal porto a cura e spese del proprietario.
2. Ai fini della tutela delle condizioni igienico-sanitarie e del decoro generale dell'area portuale, è fatto obbligo ai pescatori professionisti titolari di posti barca di mantenere e far mantenere pulita e ordinata l'area di banchina ad essi riservate in prossimità dell'ormeggio della rispettiva unità (secondo l'allegata tabella numerata), ed esclusivamente nell'area loro assegnata. Il materiale depositato in banchina dovrà essere ridotto al minimo indispensabile (attrezzatura per la pesca di uso quotidiano), e necessariamente stipato in appositi contenitori, senza intralciare la libera circolazione. Gli attrezzi da pesca fissi utilizzati in porto dovranno essere conformi ai requisiti di marchiatura e identificazione richiesti, a seconda della tipologia di attrezzo, dal Regolamento (UE) n. 404/2011 e successive modificazioni e integrazioni, anche al fine di permettere l'individuazione dell'unità cui appartengono.

Sarà consentito, solo ed esclusivamente in caso di gravi eventi meteorologici particolarmente avversi e solo per la durata dell'evento (burrasche, forti mareggiate) e comunque sempre previa acquisizione del bollettino di burrasca emesso dal servizio meteorologico dell'aeronautica militare www.meteoam.it, poter posizionare la succitata attrezzatura e contenitori, nelle aree frontali stanti le banchine, normalmente destinate al parcheggio degli automezzi, veicoli, adeguatamente assicurata, legata e/o ancorata al muro.

3. Materiali lasciati in stato di abbandono (attrezzature da pesca o di ormeggio, cime, cavi, spezzoni di reti, residui della lavorazione delle reti ecc.) o fuori dalle postazioni assegnate verranno considerati a tutti gli effetti rifiuti. A carico del trasgressore saranno applicate le sanzioni di cui all'art.100 comma o) del presente regolamento, oltre alle spese per l'eventuale rimozione d'ufficio; fatto salvo che il materiale abbandonato non rientri tra i rifiuti pericolosi (oli esausti, batterie, vernici) per cui trovano applicazione anche le sanzioni penali previste dal Decreto Legislativo 152/2006 e ss.ii.mm..
4. Ogni unità della pesca professionale dovrà utilizzare parabordi di idonee peculiarità, in base alla tipologia dell'unità nautica, ed in numero adeguato (minimo tre per lato).

Art. 87 – RIPARAZIONE RETI E ATTREZZI

1. Nel caso di riparazione delle proprie attrezzature da pesca, alla fine di ogni giornata di lavoro queste devono essere ricollocare nei contenitori o ammassate o mantenute in posto in modo da non costituire intralcio e pericolo per la circolazione stradale e pedonale.
2. I residui delle operazioni di manutenzione devono essere raccolti in sacchi e riposti negli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
3. Le reti o pezzi di reti disarmate raccolte in sacchi dovranno essere riposti negli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani mentre le cime o i cavi da smaltire dovranno essere raccolti in ordinate matasse legate e riposti in adiacenza dei predetti contenitori; è fatta salva la stipula di convenzioni con consorzi per il recupero di tali materiali.



Art. 88 – VENDITA DEL PESCATO

È consentita la vendita diretta del proprio pescato, nel rispetto delle norme fiscali, di igiene, sicurezza, e catena del freddo, esclusivamente da bordo o, in alternativa, nelle aree predisposte per tale attività (Area K2).

Art. 89 – FRIGHI

E' **assolutamente vietata** la detenzione e l'utilizzo di attrezzature in banchina preposte alla refrigerazione e/o conservazione del pescato di cui al precedente articolo.

Art. 90 – SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

Nelle operazioni di manutenzione delle attrezzature da pesca, ai fini ambientali, è vietato gettare in mare o abbandonare sul suolo pubblico o in mare qualsiasi materiale di risulta (cavi, cime, ritagli di cordami, rottami, plastiche ecc.). Tali materiali raccolti in sacchi potranno essere riposti negli appositi contenitori per la raccolta differenziata.

Detriti di qualsiasi genere salpati durante le operazioni di pesca (plastica e similari) dovranno essere portati a terra e depositati negli appositi contenitori per la raccolta differenziata.

L'eventuale salpamento/ritrovamento di ordigni bellici dovrà essere tempestivamente segnalato all'Autorità Marittima.

Art. 91 – MANCATA OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI

In caso di inosservanza delle sopra esposte disposizioni, fatto salvo che il caso non costituisca reato, si provvederà d'ufficio alla rimozione e smaltimento a spese dell'armatore proprietario dei rifiuti prodotti.

Art.92 – CANONE ANNUO

1. CANONE FISSO FORFETTARIO PER CONSUMI ELETTRICI, IDRICI, RIFIUTI.

Per quanto attiene ai pescatori professionisti, assegnatari dei posti di ormeggio, si stabilisce che a compensazione dei consumi elettrici ed idrici, dovranno corrispondere, il canone forfettario fisso, come peraltro avviene per gli assegnatari stanziali, che verrà stabilito e tenuto aggiornato con apposita delibera della Giunta Comunale.

2. CANONE ANNUO SPAZIO A MARE E SPAZI A TERRA

Per quanto attiene ai pescatori professionisti, assegnatari dei posti di ormeggio e degli spazi a terra, si stabilisce che gli stessi dovranno corrispondere un canone annuo, che verrà stabilito e tenuto aggiornato con apposita delibera della Giunta Comunale.

3. L'importo del canone totale annuo di ormeggio, dato dal canone fisso forfettario + il canone annuo spazio a mare e spazi a terra, verrà comunicato all'assegnatario dall'Ufficio Porto con lettera inoltrata a mezzo posta prioritaria, o se disponibile tra i dati dall'utente a mezzo mail o PEC.

4. Il Comune di Bordighera non risponde della mancata consegna della lettera o della mail. Sarà cura dell'assegnatario, accertarsi per tempo, in caso di paventato ritardo o mancata consegna, e richiedere all'ufficio del porto a mezzo pec bordighera@legalmail.it , un nuovo avviso di pagamento in modo da poter effettuare il pagamento entro il termine di cui appresso.

5. Il pagamento del corrispettivo relativo al posto di ormeggio annuale dovrà avvenire con le modalità indicate al precedente articolo 34, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ovvero, se festivo, entro il successivo primo giorno lavorativo.

6. In caso di inadempienza entro la data di cui sopra, il pagamento potrà essere effettuato entro il susseguente 10 febbraio con l'applicazione di una penale pari al 20 % (venti per cento) dell'importo annuale dovuto; NON saranno ammesse successive regolarizzazioni.

7. Il mancato pagamento dell'importo richiesto entro il termine di cui ai precedenti punti o il pagamento effettuato da un intermediario, comporterà indiscutibilmente la revoca del posto di



ormeggio e l'unità nautica dovrà essere rimossa entro 10 giorni dalla comunicazione dell'Ufficio Porto.

8. Il Comune, inoltre, si riserva di esercitare le azioni per il recupero del credito e per la rimozione dell'unità se ancora presente in porto.



TITOLO IV

NORME ANTI INCENDIO E ANTI INQUINAMENTO

Art. 93 – PREVENZIONE

1. Al fine di prevenire il pericolo di incendio e inquinamento in ambito portuale gli utenti devono osservare le seguenti disposizioni:
 - a) In caso di versamento accidentale di idrocarburi in acqua o sulle banchine, moli o pontili, il responsabile deve dare immediato avviso all'Ufficio Porto – che avrà cura di informare immediatamente l'Autorità Marittima – e prendere prontamente tutti i provvedimenti più opportuni per contenere e limitare il danno, curando di informare il personale delle imbarcazioni più vicine e quanti si trovino in luogo.
 - b) Tutte le unità dotate di motore a benzina dovranno sistematicamente areare il vano motore e/o le sentine, al fine di evitare l'accumulo di gas infiammabili in spazi chiusi ed effettuare la suddetta operazione prima di ogni avvio del motore.
 - c) E' vietato conservare a bordo contenitori di carburante non specificatamente omologati a tale scopo (es. latte, taniche, fusti ecc.).
 - d) L'Utente deve verificare che nella sentina della propria unità non esistano residui o perdite di idrocarburi. In caso di fuoriuscita di sostanze inquinanti, l'Utente è tenuto ad avvisare immediatamente l'Ufficio Porto, che provvederà a segnalare tale fatto all'Autorità Marittima, disponendo l'ormeggio negli spazi predisposti all'uopo.
 - e) Per quanto concerne l'efficienza dello scafo, dell'apparato motore, dell'impianto elettrico, dell'impianto antincendio, della sistemazione di bombole a gas, dei recipienti a pressione e quant'altro prescritto dall'Autorità Marittima, le unità devono essere in regola con le norme e le prescrizioni degli Enti di classificazione.
 - f) E' vietato l'ormeggio di imbarcazioni in precarie condizioni di efficienza dello scafo e/o dell'apparato motore per cui le stesse devono essere allontanate dal Porto in attesa del ripristino delle condizioni di sicurezza e navigabilità.
 - g) I rifiuti speciali pericolosi (batterie, olii, filtri, emulsioni, etc.) devono essere depositati presso l'apposito centro di raccolta e stoccaggio temporaneo ubicato in zona "K9" dell'allegata planimetria del Porto, deposito autorizzato dalla Provincia di Imperia. Al riguardo l'utente dovrà richiedere preventivamente l'autorizzazione all'Ufficio Porto che provvederà alla compilazione di un modulo e del registro di carico del rifiuto.
 - h) Divieto di utilizzo dei servizi di bordo per le unità prive di casse di stoccaggio delle acque grigie e nere, durante la permanenza in porto.
2. Il Comune di Bordighera potrà richiedere alla competente Autorità ispezioni a bordo delle imbarcazioni e natanti al fine di verificare l'efficienza dello scafo e/o dell'apparato motore e la presenza ed efficacia delle dotazioni di sicurezza.
3. Il mancato rispetto di quanto sopra previsto comporterà l'allontanamento dell'imbarcazione, oltre alla richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale del risarcimento di tutti gli eventuali danni causati e l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Navigazione e della vigente normativa applicabile, a carico dell'utente responsabile/trasgressore.

Art. 94 – INCENDIO / INQUINAMENTO

1. In caso di incendio a bordo di una unità, il proprietario, l'armatore, il personale di bordo e/o quello delle imbarcazioni vicine, deve immediatamente fare tutto quanto possibile per estinguere le fiamme avvisando nel contempo, l'Autorità Marittima, l'Ufficio Porto e gli organi dei quali occorra l'intervento; numeri telefonici dell'emergenza risultano 112 e 1530.
2. In caso di inquinamento accidentale è fatto obbligo a chiunque di:
 - a) avvisare immediatamente l'Ufficio Porto;



- b) adottare ogni utile provvedimento per contenere o limitare i danni causati dal proprio comportamento o sotto la propria responsabilità.

Art. 95 – INCIDENTI

Le spese relative agli interventi in conseguenza di affondamenti, incendi o di inquinamenti, sono a carico dell'utente responsabile, oltre all'eventuale risarcimento di danni arrecati a terzi o agli arredi ed opere portuali.

Art. 96 – RIFIUTI LIQUIDI – ACQUE DI SENTINA

1. E' vietato lo svuotamento delle acque di sentina (art 21 del citato Regolamento di sicurezza del porto di Bordighera), il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi, di detriti od altro, nell'ambito del Porto, sia in acqua che sulle banchine, moli e pontili o altre aree portuali.
2. Al fine di evitare inconsapevoli spargimenti di carburanti, olii o altro, in conformità al precedente comma, le imbarcazioni ormeggiate devono avere le pompe di sentina ad accensione NON automatica.
3. Il lavaggio delle imbarcazioni potrà essere effettuato anche con l'uso di acqua potabile e con il solo utilizzo di detergenti completamente biodegradabili consentiti dalle norme ambientali in vigore.

Art. 97 – RIFIUTI SOLIDI URBANI

I rifiuti solidi urbani devono essere immessi negli appositi contenitori per la raccolta differenziata presenti nell'area portuale. Per le esigenze personali, devono essere usati i locali igienici esistenti a terra, salvo che l'unità sia dotata di specifiche attrezzature atte a raccogliere i liquidi di bordo .



TITOLO V

DESTINAZIONE AREE DEMANIALI IN CONCESSIONE – AREE A TERRA “K”

(vedasi anche Titolo III – Sez. I – art. 20 – comma K)

Le sotto elencate “aree a terra”, contraddistinte dalla lettera “K”, sono quelle indicate nell'allegata “Planimetria piano ormeggi e aree demaniali in concessione”, e sono riservate rispettivamente:

Art. 98 – AREA K1

Area K1 Area di 250 mq., autorizzata dalla Provincia di Imperia con atto Dirigenziale n°777 del 13/07/2012, è destinata ad attività di alaggio, rimessaggio e varo di natanti ed imbarcazioni e servizi connessi alla nautica da diporto durante tutto l'arco dell'anno solare.

1. E' in facoltà della Giunta comunale procedere, nelle forme e nei limiti di legge, previa autorizzazione dell'Autorità concedente, all'affidamento in esclusiva ex articolo 45 bis del codice di navigazione nell'area destinata alla cantieristica e rimessaggio.
2. Il gestore potrà effettuare attività di alaggio, rimessaggio e varo di natanti ed imbarcazioni e servizi connessi alla nautica da diporto ai fini della manutenzione ordinaria e/o per situazioni di emergenza, fatto salvo il possesso di ogni autorizzazione necessaria per lo svolgimento dell'attività, compresa l'autorizzazione dell'Autorità Marittima. Il gestore dovrà altresì attenersi alle ordinanze emanate dall'Autorità Marittima e dall'Amministrazione Locale e rispettare le disposizioni contenute nel Regolamento comunale e nel capitolato speciale di appalto.

Art. 99 – AREE K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9, K10 e K11

Area K2 Area di circa 30,00 mq., destinata a n.3 posti da mq. 10,00 ciascuno, da dare in concessione ai pescatori professionisti per la vendita diretta del pescato.

Area K3 Area di circa 100 mq., è destinata ad ospitare una struttura adibita a bar con relativo dehor.

Area K4 Aree destinate a stalli per il parcheggio dei veicoli dell'utenza portuale, disabili, carico e scarico, ovvero per eventuali parcheggi “rosa” e “verdi”;

Area K5 Area di circa 245 mq., destinata allo stazionamento annuale di natanti carrellati di ingombro non superiore a 5,00x1.80 metri.

Area K6 Area di circa 300 mq., di mq. 300,00, assegnata ai pescatori professionisti per il deposito delle attrezzature da pesca; è disposta internamente su scaffalature su due livelli; è consentito il deposito, in maniera ordinata e decorosa, di attrezzature da pesca professionale, esclusi materiali pericolosi e inquinanti.

Area K7 Aree di complessivi 171,32 mq (115,20+56,12 mq.), destinate a stalli per il parcheggio esclusivo dei veicoli dei pescatori professionisti.

Area K8 Aree di complessivi 174,79 mq. (128,55+46,24), assegnate ai pescatori professionisti per il deposito delle attrezzature da pesca, prospicienti l'imbarcazione.

Area K9 Area di circa 24,00 mq., destinata al deposito temporaneo rifiuti speciali.

Area K10 Area di circa 288,00 mq., destinata in via prioritaria all'area di emergenza e punto di riunione, utilizzabile, previa specifica autorizzazione, anche per attività di alaggio e varo con gru.

Area K11 Area di 56,20 mq., stalli riservati al parcheggio dei veicoli dell'Autorità Marittima.



TITOLO VI SANZIONI

Art. 100 – SANZIONI

1. Ogni utente, diportista, pescatore professionista, operatore nautico ed avventore è tenuto al rispetto delle norme del presente Regolamento e della vigente normativa, compresa quella in materia ambientale, ed è soggetto alle sanzioni amministrative e/o penali dalle stesse previste, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.
2. Sono considerate “zone destinate alle attività portuali” soggette alle norme sanzionatrici del vigente Codice della Navigazione le seguenti aree:
 - Area di emergenza;
 - Fascia di mt. 2 dal ciglio banchina;
 - Aree riservate alla pesca professionale;
 - Scivoli di alaggio varo;
 - Area destinata ad attività di alaggio, rimessaggio e varo di natanti ed imbarcazioni e servizi connessi alla nautica da diporto.
3. Le zone non indicate dal precedente comma sono considerate “zone destinate ad uso pubblico” e sono soggette ad eventuali sanzioni previste dal vigente Codice della Strada oltre che dal presente Regolamento.
4. Le violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, fatta salva la revoca del posto barca assegnato nei casi previsti, saranno soggette all'applicazione delle seguenti sanzioni:

Violazione	sanzione
a) Mancata comunicazione assenza/vacanza dal posto barca	€ 100,00
b) Rientro da vacanza in data non comunicata	€ 100,00
c) Omessa comunicazione cambio recapiti	€ 50,00
d) Mancata assegnazione e apposizione del nome all'imbarcazione, se prescritto	€ 100,00
e) Mancata apposizione dell'adesivo annuale individuante l'unità nautica sia in mare che a terra	€ 100,00
f) Occupazione di ormeggio abusivo, oltre al pagamento dell'importo relativo al transito e alle spese per la rimozione forzata	€ 500,00
g) Occupazione di posto a terra abusivo, oltre al pagamento dell'importo relativo allo stazionamento e alle spese per la rimozione forzata	€ 500,00
h) Cessione a terzi non autorizzati del dispositivo di accesso alle banchine	€ 200,00
i) Locazione/Noleggio unità nautiche o cessione a terzi del Posto Barca (esclusi gli operatori nautici autorizzati e concessionari dei posti dedicati a tale servizio)	Revoca assegnazione posto barca
j) Alaggio/varo di unità carrellata senza autorizzazione	€ 200,00
k) Alaggio/varo imbarcazione da parte di operatore nautico senza comunicazione/autorizzazione	€ 200,00
l) Mancata pulizia e riassetto dell'area “pesca” alla fine di ogni giornata di lavoro (abbandono filacci, e materiali di risulta in genere) previo accertamento del soggetto responsabile tramite accesso alle riprese della video sorveglianza con il Comando di Polizia Locale	€ 50,00
m) Occupazione con attrezzature al di fuori delle aree assegnate	€ 100,00
n) Occupazione posto di ormeggio oltre il termine concesso: per ogni giorno	€ 100,00
o) Abbandono di rifiuti, attrezzature o materiale dismesso (rientrano tra queste Carrelli, gommoni, derive, ecc.) da € 300,00 (trecento euro) a € 3.000,00 (tremila euro). Se	



	l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi (oli esausti, batterie, vernici), la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio (art. 255 D. Lgs 152/2006)
p)	Mancata rimozione dell'unità nautica allo scadere della concessione: sanzione pari al doppio del canone annuo di ormeggio oltre alle spese conseguenti alla rimozione d'ufficio

5. Le sanzioni di cui sopra saranno maggiorate di € 25,00 a titolo di rimborso di spese d'istruttoria.
6. Se la sanzione è emessa nei confronti di un assegnatario di ormeggio, il mancato pagamento della stessa, comporta la revoca del posto barca, il contestuale avvio della procedura per la riscossione coattiva della somma dovuta e per la rimozione dell'unità nautica ormeggiata, ai sensi della normativa vigente in materia.



TITOLO VII TARIFFE

Art. 101 – TARIFFE

Le tariffe applicate ai servizi portuali saranno definite con Deliberazione della Giunta Comunale.



TITOLO VIII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 102

Per quanto non previsto dalle precedenti disposizioni e dalle norme del presente Regolamento, valgono le norme di legge.

Art. 103

L'amministrazione Comunale provvede a modificare, integrare ed approvare il presente Regolamento ogni volta ritenuto opportuno.

Art. 104

Il presente regolamento entrerà in vigore ad avvenuta eseguibilità della delibera di Consiglio Comunale di sua approvazione. Per quanto attiene all'applicazione del nuovo sistema di calcolo delle Tariffe, in base alle piazze d'acqua, lo stesso sarà applicato a partire dal mese di gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore del regolamento.

Art. 105 – CONTROVERSIE

Sono regolamentate dal codice del processo amministrativo.

ALLEGATI:

- 1) RICHIESTA ORMEGGIO STAGIONALE O POSTO BARCA TEMPORANEO
- 2) RICHIESTA POSTO BARCA STANZIALE
- 3) RICHIESTA POSTO A TERRA
- 4) COMUNICAZIONE ASSENZA-VACANZA
- 5) DELEGA
- 6) RICHIESTA MANTENIMENTO NOMINATIVO IN GRADUATORIA PER ORMEGGIO STANZIALE
- 7) PLANIMETRIA DEL PORTO – PIANO ORMEGGI E AREE IN CONCESSIONE



Allegato 1

Spett.le Comune di Bordighera
c.a. **UFFICIO PORTO**
Via XX Settembre, 32 - 18012 Bordighera
bordighera@legalmail.it

OGGETTO: RICHIESTA ORMEGGIO STAGIONALE O POSTO BARCA TEMPORANEO

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a _____ il _____
C.F.: _____
residente in Via _____
Cap _____ Città _____ Tel. _____
e-mail _____ pec _____

CHIEDE

per l'unità nautica di cui appresso, l'assegnazione di un posto barca TEMPORANEO per il periodo
dal _____ **al** _____.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di
dichiarazione mendace

DICHIARA

- di aver preso visione del vigente Regolamento del porto di Bordighera;
- di essere proprietario dell'imbarcazione/natante:
 - vela/motoscafo/pilotina/cabinato/moto d'acqua ecc. – specificare: _____
 - nome _____
 - cantiere di costruzione _____
 - numero di identificazione CIN _____
 - dimensioni: lunghezza massima _____ metri, larghezza massima _____ metri
 - immatricolazione o dati motore _____
 - acquistata in data _____
- di non essere assegnatario di altro posto barca né presso il Porto di Bordighera né presso gli altri porti e/o approdi della Regione Liguria;
- che nessun altro soggetto appartenente al proprio nucleo familiare ha presentato analoga domanda di assegnazione posto barca nel Porto di Bordighera;
- che nessun altro soggetto appartenente al proprio nucleo familiare è assegnatario di posto barca nel Porto di Bordighera;
- che il natante di cui sopra non è stato oggetto di analoga richiesta di posto di ormeggio da parte di altro soggetto;
- che qualora risultasse assegnatario del posto barca richiesto, manleva l'Amministrazione Comunale ed il personale dell'Ufficio Porto da ogni responsabilità derivante da danni alla propria imbarcazione/natante o cagionati alle altre imbarcazioni in conseguenza di mareggiate, rotture dell'ormeggio e di qualsiasi altra circostanza.

Data _____

firma _____

Allega:

- documento di identità in corso di validità e codice fiscale;
- fattura /atto di acquisto registrato;
- certificato assicurazione;
- certificato di omologazione o certificato CE dell'unità nautica;
- Licenza di navigazione / libretto del motore / certificato di potenza.

Allegato 2

Spett.le Comune di Bordighera
c.a. **UFFICIO PORTO**
Via XX Settembre, 32 - 18012 Bordighera
bordighera@legalmail.it

OGGETTO: RICHIESTA POSTO BARCA STANZIALE

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a _____ il _____
C.F.: _____
residente in Via _____
Cap _____ Città _____ Tel. _____
e-mail _____ pec _____

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazione mendace

DICHIARA

- di aver preso visione del vigente Regolamento del porto di Bordighera;
- di essere proprietario dell'imbarcazione/natante:
 - vela/motoscafo/pilotina/cabinato/moto d'acqua ecc. – specificare: _____
 - nome _____
 - cantiere di costruzione _____
 - numero di identificazione CIN _____
 - dimensioni: lunghezza massima _____ metri, larghezza massima _____ metri
 - immatricolazione o dati motore _____
 - acquistata in data _____
- di non essere assegnatario di altro posto barca né presso il Porto di Bordighera né presso gli altri porti e/o approdi della Regione Liguria;
- che nessun altro soggetto appartenente al proprio nucleo familiare ha presentato analoga domanda di assegnazione posto barca nel Porto di Bordighera;
- che nessun altro soggetto appartenente al proprio nucleo familiare è assegnatario di posto barca nel Porto di Bordighera;
- che il natante di cui sopra non è stato oggetto di analoga richiesta di posto di ormeggio da parte di altro soggetto;

CHIEDE

di essere inserito nella graduatoria per l'assegnazione di un posto di ormeggio.
Dichiara inoltre di essere consapevole della necessità di dover confermare ogni anno la suddetta richiesta.

Data _____

firma _____

Allega:

- documento di identità in corso di validità e codice fiscale;
- fattura /atto di acquisto registrato;
- certificato assicurazione;
- certificato di omologazione o certificato CE dell'unità nautica;
- Licenza di navigazione / libretto del motore / certificato di potenza.



Allegato 3

Spett.le Comune di Bordighera
c.a. **UFFICIO PORTO**
Via XX Settembre, 32 - 18012 Bordighera
bordighera@legalmail.it

OGGETTO: RICHIESTA POSTO A TERRA

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a _____ il _____
C.F.: _____
residente in Via _____
Cap _____ Città _____ Tel. _____
e-mail _____ pec _____

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazione mendace

DICHIARA

- di aver preso visione del vigente Regolamento del porto di Bordighera;
- di essere proprietario dell'imbarcazione/natante:
 - vela/motoscafo/pilotina/cabinato/moto d'acqua ecc. – specificare: _____
 - nome _____
 - cantiere di costruzione _____
 - numero di identificazione CIN _____
 - dimensioni: lunghezza massima _____ metri, larghezza massima _____ metri
 - immatricolazione o dati motore _____
 - acquistata in data _____
- di non essere assegnatario di altro posto barca né presso il Porto di Bordighera né presso gli altri porti e/o approdi della Regione Liguria;
- che nessun altro soggetto appartenente al proprio nucleo familiare ha presentato analoga domanda di assegnazione posto barca nel Porto di Bordighera;
- che nessun altro soggetto appartenente al proprio nucleo familiare è assegnatario di posto barca nel Porto di Bordighera;
- che il natante di cui sopra non è stato oggetto di analoga richiesta di posto di ormeggio da parte di altro soggetto;

CHIEDE

di essere inserito nella graduatoria per l'assegnazione di un posto a terra.

Dichiara inoltre di essere consapevole della necessità di dover confermare ogni anno la suddetta richiesta.

Data _____

firma _____

Allega:

- documento di identità in corso di validità e codice fiscale;
- fattura /atto di acquisto registrato;
- certificato assicurazione;
- certificato di omologazione o certificato CE dell'unità nautica;
- Licenza di navigazione / libretto del motore / certificato di potenza.



Allegato 4

Spett.le Comune di Bordighera
c.a. **UFFICIO PORTO**
Via XX Settembre, 32 - 18012 Bordighera
bordighera@legalmail.it

OGGETTO: COMUNICAZIONE ASSENZA/VACANZA

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a _____ il _____
C.F.: _____
residente in Via _____
Cap _____ Città _____ Tel. _____
e-mail _____ pec _____

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazione mendace

DICHIARA

- di aver preso visione del vigente Regolamento del porto di Bordighera;
- di essere proprietario dell'imbarcazione/natante:
 - vela/motoscafo/pilotina/cabinato/moto d'acqua ecc. – specificare: _____
 - nome _____
 - cantiere di costruzione _____
 - numero di identificazione CIN _____
 - dimensioni: lunghezza massima _____ metri, larghezza massima _____ metri
 - immatricolazione o dati motore _____
 - acquistata in data _____
 - con posto di ormeggio autorizzato n. _____
- che il suddetto posto d'ormeggio sarà reso temporaneamente vacante:
dal giorno _____ **al giorno** _____
- L'imbarcazione avrà per detto periodo la/le seguente/i destinazione/i: _____

Data _____ firma _____

Allega:

- documento di identità in corso di validità e codice fiscale.

Allegato 5

Spett.le Comune di Bordighera
c.a. **UFFICIO PORTO**
Via XX Settembre, 32 - 18012 Bordighera
bordighera@legalmail.it

OGGETTO: DELEGA

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a _____ il _____
C.F.: _____
residente in Via _____
Cap _____ Città _____ Tel. _____
e-mail _____ pec _____

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazione mendace

DICHIARA

- di aver preso visione del vigente Regolamento del porto di Bordighera;
- di essere proprietario dell'imbarcazione/natante:
 - vela/motoscafo/pilotina/cabinato/moto d'acqua ecc. – specificare: _____
 - nome _____
 - cantiere di costruzione _____
 - numero di identificazione CIN _____
 - dimensioni: lunghezza massima _____ metri, larghezza massima _____ metri
 - immatricolazione o dati motore _____
 - acquistata in data _____
 - con posto di ormeggio autorizzato n. _____

DELEGA

Il/la Sig./Sig.ra _____
nato/a _____ il _____
C.F.: _____
residente in Via _____
Cap _____ Città _____ Tel. _____
e-mail _____ pec _____

alla ricezione di qualsiasi comunicazione inerente l'unità nautica di cui sopra ed eventuali interventi connessi.

Data _____ firma _____

Allega:

- documento di identità in corso di validità e codice fiscale (del delegante e del delegato).



Allegato 6

Spett.le Comune di Bordighera
c.a. **UFFICIO PORTO**
Via XX Settembre, 32 - 18012 Bordighera
bordighera@legalmail.it

OGGETTO: RICHIESTA MANTENIMENTO NOMINATIVO IN GRADUATORIA PER ORMEGGIO STANZIALE.

Il/la sottoscritto/a _____
nato/a _____ il _____
C.F.: _____
residente in Via _____
Cap _____ Città _____ Tel. _____
e-mail _____ pec _____

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di dichiarazione mendace

DICHIARA

- di aver preso visione del vigente Regolamento del porto di Bordighera;
- di essere proprietario dell'imbarcazione/natante:
 - vela/motoscafo/pilotina/cabinato/moto d'acqua ecc. – specificare: _____
 - nome _____
 - cantiere di costruzione _____
 - numero di identificazione CIN _____
 - dimensioni: lunghezza massima _____ metri, larghezza massima _____ metri
 - immatricolazione o dati motore _____
 - acquistata in data _____
 - con posto di ormeggio autorizzato n. _____

CONFERMA

la propria richiesta di essere inserito nella graduatoria per l'assegnazione di un posto di ormeggio stanziale

CHIEDE

di essere mantenuto in suddetta graduatoria anche l'anno _____.

Data _____ firma _____

Allega:

- documento di identità in corso di validità e codice fiscale.